SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero dei trasporti e della navigazione

00A14034 a 00A14048

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2000, n. **338.**

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore

del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse già stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli *standard* minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.

5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si

provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.

9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

Art. 2.

1. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'università degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6130):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ZECCHINO) il 9 giugno 1999.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 giugno 1999 con pareri delle commissioni I, V, VIII e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22, 28 settembre 1999; il 19 ottobre 1999; l'11 novembre 1999; il 29 marzo 2000; il 1° giugno 2000.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede redigente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VIII e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede redigente, il 19 e 20 luglio 2000; il 19, 27 settembre 2000.

Presentato il testo degli articoli il 9 giugno 2000 (atto n. 6130/A/RED - relatore on. DALLA CHIESA).

Esaminato in aula il 4 ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4826):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 19, 24, 25, 26 ottobre 2000.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 30 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 13ª e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione ed approvato il 2 novembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari):

«Art. 25. — 1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero».

— L'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 (Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970) stabilisce:

«Art. 33. — Per contributi a favore delle opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonché per le attività sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . . . L. 2.500 milioni
» » 1967 . . . . L. 2.800 »
» » 1968 . . . . L. 3.100 »
» » 1969 . . . . L. 3.500 »
» » 1970 . . . . L. 4.100 »

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari

legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole opere universitarie, nonché tra i collegi universitari legalmente riconosciuti è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.».

— Gli articoli 60 e 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) prevedono:

«Art. 60. — I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a favore delle università e istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle università e istituti.».

«Art. 61. — Ciascun consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli enti e i privati partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.

La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.».

La lettera *d)* del comma 3, dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) così recita:

«*d)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.».

L'art. 4 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, stabilisce:

«Art. 4. — 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.».

Gli articoli 8 e 16 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevedono:

«Art. 8. — 1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'art. 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*. Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.».

«Art. 16. — 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.».

— Il comma 2, dell'art. 18 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390, dispone:

«2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.».

L'art. 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) prevede:

«Art. 4. — 1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'art. 13, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'art. 55, lettera *c)*, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'art. 4, primo comma, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica, utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.».

— Gli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) dispongono:

«Art. 42. — Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.».

«Art. 43. — In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente areati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera *q)* del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.».

— Il comma 8, dell'art. 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987) dispone:

«8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.».

00G0387

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 settembre 2000, n. **339.**

Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma 1;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, concernente la sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus, specie gallus, con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2.

1. L'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli stabilimenti come definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in cui sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus, specie gallus, e agli incubatoi con capacità totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova, ubicati sul territorio di competenza.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento delle aziende unità sanitarie locali controllano:

a) l'attività di verifica delle medesime sull'attuazione dei piani di autocontrollo, previsti dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, da parte dei proprietari o dei responsabili degli stabilimenti;

b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla lettera *a).*

3. Oltre a quanto previsto al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero della sanità, indirizzi per l'attuazione da parte dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali dei punti V e V-*bis* dell'allegato III, sezione I, lettera *c*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, con prevalenza applicativa delle misure previste dal punto V-*bis* del suddetto allegato III.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità una relazione tecnica sull'andamento del piano di cui all'articolo 1, corredata dei dati e delle informazioni riguardanti le attività di cui al comma 2 e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte dai Paesi comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati altresì i casi clinici di salmonellosi riscontrati e ogni altra informazione concernente l'andamento della situazione epidemiologica riguardo alle salmonellosi.

5. Il Ministero della sanità provvede alla valutazione dei risultati e dei flussi informativi del piano di cui all'articolo 1 avvalendosi del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto superiore di sanità nonché del Centro di referenza nazionale per le salmonellosi.

Art. 4.

1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da tenere a disposizione del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, nel quale deve essere indicato anche il nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo.

2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalità minime di espletamento previste dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio in cui sono effettuati gli esami relativi all'autocontrollo per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle.

3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalità con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.

Art. 5.

1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o più registri, o altra documentazione, anche coincidente con quella prescritta da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate tutte le informazioni riguardanti l'attività svolta, conservare detta documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei branchi e comunicare a richiesta delle aziende unità sanitarie locali i risultati degli esami. I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei registri o della documentazione e annotano sui medesimi gli esiti degli esami ufficiali da essi effettuati e ogni altra utile informazione.

2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresì:

a) per gli stabilimenti di allevamento:

1) le entrate e le uscite di volatili;

2) la morbilità e la mortalità, precisando le cause;

3) la provenienza del pollame;

4) la destinazione del pollame;

5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza;

b) per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a quanto indicato nella lettera *a)* la destinazione delle partite di uova da cova con le date degli invii;

c) per gli incubatoi:

1) la provenienza delle uova e la data di arrivo;

2) i risultati della schiusa;

3) le anomalie constatate;

4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;

5) la destinazione dei pulcini di un giorno.

Art. 6.

1. Gli esami previsti dal piano di cui all'articolo 1 per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle sono eseguiti presso i laboratori nazionali autorizzati o presso laboratori conformi alle norme EN 45000.

2. Le autorità competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati.

Art. 7.

1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorità competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unità sanitarie locali competenti.

2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unità sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium.

3. L'azienda unità sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanità, l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonché le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 8.

1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 4 sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il proprietario o il responsabile dello stabilimento segnala tale presenza al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale.

2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente provvede a effettuare un'indagine epidemiologica e a verificare in particolare presso l'impianto in cui è stato effettuato il campionamento i requisiti delle strutture, l'applicazione delle misure igieniche e le modalità di funzionamento dello stesso. L'azienda unità sanitaria locale provvede altresì a rapportarsi, per gli opportuni interventi, con le aziende unità sanitarie locali competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente.

3. Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede ad evidenziare al responsabile o proprietario dello stabilimento i protocolli di buona tecnica di allevamento e gestione degli incubatoi, con particolare riferimento alle strutture, al funzionamento, al personale e alle disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, indicati nell'allegato II, capitolo II, del decreto del presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.

4. L'azienda unità sanitaria locale informa la regione, che a sua volta informa il Ministero, delle risultanze delle indagini di cui al precedente comma 2.

Art. 9.

In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale attua quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 195

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale) si veda la nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il regolamento di polizia veterinaria.

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 (regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche ed alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale) è il seguente:

«1. Le misure previste nell'allegato III, sezione I, come eventualmente modificato in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 15-*bis* della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'art. 1,

punto 7, della direttiva 97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'allegato III, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, è il seguente:

«ALLEGATO III
(articolo 7)

CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI

Sezione I

SORVEGLIANZA E CONTROLLO
SALMONELLA NEI GRUPPI DI RIPRODUZIONE

I. Gruppi di pollame da riproduzione.

Un gruppo di pollame da riproduzione comprende almeno 250 volatili (*gallus gallus*) custoditi o allevati in un'unica azienda agricola per la produzione di uova da cova.

II. Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione.

Il proprietario o il responsabile delle incubatrici o del gruppo di pollame da riproduzione deve far prelevare, a sue spese, campioni da far analizzare in un laboratorio nazionale autorizzato o in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, rispettando i seguenti livelli minimi di campionatura per l'individuazione della salmonella.

A. *Gruppi da allevamento.*

1. Per quanto riguarda i volatili allevati a scopo di riproduzione, i campioni devono essere prelevati, come minimo, sui pulcini di un giorno, sui volatili di quattro settimane e sulle pollastre, due settimane prima dell'entrata nella fase della deposizione.

2. I campioni da prelevare devono comprendere:

a) nel caso di pulcini di un giorno, prelievi dei rivestimenti interni dei contenitori in cui i pulcini sono stati consegnati all'azienda e delle carcasse dei pulcini trovati morti all'arrivo, e,

b) nel caso di pollastre di quattro settimane o di prelievi effettuati su pollastre due settimane prima dell'entrata in fase di deposizione, campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni separati di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, prelevati a caso in diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i volatili o, qualora questi ultimi possano accedere liberamente a più di un edificio di una determinata azienda, prelevati in ogni gruppo di edifici dell'azienda in cui i volatili sono custoditi;

c) il numero dei prelievi distinti di feci da effettuare per costituire un campione composto deve essere:

Numero di volatili custoditi in un edificio	Numero di campioni di feci da prelevare nell'edificio o gruppo di edifici dell'azienda
1 - 24	Numero pari al numero di volatili fino ad un massimo di 20
25 - 29	20
30 - 39	25
40 - 49	30
50 - 59	35
60 - 89	40
90 - 199	50
200 - 499	55
500 o più	60

B. *Gruppi di volatili adulti da riproduzione.*

1. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione devono essere campionati almeno ogni due settimane durante il periodo di deposizione.

2. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate da un'incubatrice avente una capacità inferiore alle 1000 uova devono essere sottoposti a una campionatura presso l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni separati di feci fresche, ciascuno del peso di almeno un grammo, prelevati conformemente al punto A, 2, lettera *b)*.

3. I gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate ad un incubatrice avente una capacità di 1000 uova o più devono essere sottoposti a una campionatura nell'incubatrice. I prelievi devono essere costituiti da:

a) un campione composito de meconio da prelevare su 250 pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da ogni gruppo di riproduzione, o;

b) dei prelievi di carcasse di 50 pulcini morti nel guscio delle uova o messi in incubatrice e provenienti da uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione.

4. Questi campioni possono anche essere prelevati da gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 volatili le cui uova sono consegnate da un'incubatrice di capacità totale pari a 1000 uova o più.

5. Ogni otto settimane le campionature previste al presente punto *b*, devono essere sostituite da campionature ufficiali effettuate conformalmente al punto 4.

C. *Esame dei campioni prelevati per la ricerca della salmonella.*

I campioni prelevati in ogni edificio possono essere raggruppati ai fini dell'analisi.

Le analisi e i test sono effettuati in base a metodi riconosciuti secondo la procedura dell'art. 16 della presente direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico e, nell'attesa del riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati che offrano le garanzie previste dalla decisione 39/610/CEE.

III. Notifica dei risultati.

Se in seguito ad un controllo effetttuato conformemente al punto due, in un gruppo da riproduzione viene individuata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium il responsabile del laboratorio che effettua l'esame, la persona incaricata dell'esame o il proprietario del gruppo notifica i risultati all'autorità competente.

IV. Indagine sui gruppi dichiarati positivi dopo il controllo.

Se la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium è notificata conformemente al punto III, il gruppo è sottoposto a campionature ufficiali per confermare i primi risultati. In ogni edificio in cui sono presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso un campione di volatili selezionato conformemente alla tabella che figura al punto II, A, 2, lettera *c*). Ai fini del controllo, i volatili devono essere suddivisi in partite di cinque e da ogni volatile devono essere prelevati campioni di fegato, delle ovaie e degli intestini; questi campioni devono essere esaminati per l'individuazione della salmonella con l'analisi e test effettuati in base a metodi comprovati e riconosciuti conformemente alla procedura comunitaria o, nell'attesa di tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati.

V. Misure da adottare nei confronti dei gruppi in cui è confermata l'infezione.

Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime:

1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente alle disposizioni del punto IV, in un edificio è confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium, devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile, salvo autorizzazione dell'autorità competente per la macellazione e distribuzione sotto controllo o per la macellazione in un macello designato dall'autorità competente conformemente alla lettera *c)*;

b) le uova non covate provenienti da tale edificio devono essere distrutte in loco o trasferite, previa appropiata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per essere sottoposte a trattamento termico a norma del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;

c) tutti i volatili dell'edificio da riproduzione devono essere macellati a norma dell'allegato I, capitolo VI, punto 31, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, informando decisione di macellazione il veterinario ufficiale del macello, in conformità dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera *a)*, o essere macellati e distrutti in modo da ridurre al massimo il rischio di propagazione della salmonella.

2. Successivamente allo spopolamento dei locali occupati da gruppi infettati con salmonella enteritidis o con salmonella typhimerium si deve procedere ad una pulizia e disifenzione efficaci, compresa la corretta eliminazione del letame o dei rifiuti conformemente alle procedure stabilite dall'autorità veterinaria locale; la ripopolazione deve avvenire con pulcini che soddisfano i requisiti del punto II, A 1.

3. Se le uova da cova provenienti da gruppi in cui è stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'incubatrice, esse devono essere distrutte o trattate come materiali ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

V-*bis:* È possibile derogare all'obbligo di distruzione di cui al punto V, 1, lettera *b)* e all'obbligo di macellazione previsto al punto V, 1, lettera *c),* nella misura in cui, finchè non sia dimostrato che l'infezione dovuta alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium sia scomparsa, è garantito che:

i) non possa aver luogo l'immissione sul mercato di uova non incubate provenienti da un branco di cui al punto V, 1, lettera *b),* eccetto che per il trattamento ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche;

ii) non possa aver luogo da quel branco alcun movimento di pollame vivo - ivi compresi i pulcini di un giorno che ne sono nati - eccetto che per la macellazione immediata prevista dal punto V, 1, lettera c).

Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ove non sia diversamente disposto nel decreto di cui all'art. 11, comma 1, autorizza, informando la regione o provincia autonoma e il Ministero della sanità, deroga alla distrazione previo accertamento del rispetto delle condizioni di cui alle lettere *i)* e *ii).*

VI. Secondo la procedura comunitaria e previo parere del comitato veterinario scientifico da formulare anteriormente al 1° ottobre 1993:

a) si possono riconoscere sistemi di sorveglianza basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono garanzie equivalenti al sistema di ispezione nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C;

b) si possono approvare soluzioni alternative alla macellazione obbligatoria prevista al punto V, lettera *c),* quali un trattamento con antibiotici per gruppi da riproduzione;

c) si possono adottare norme specifiche per tutelare il materiale genetico di valore.

I controlli previsti nel presente capitolo possono, secondo la procedura comunitaria, essere riesaminati in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.».

Nota all'art. 2.

Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche (regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova) è il seguente:

«2. Inoltre si intende per:

a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera *a)*, destinate all'incubazione;

c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;

d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;

g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

h) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attività:

1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamentò del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonché lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

4) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;

m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

p) focolaio: il focolaio secondo la definizione dell'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984;

q) (lettera soppressa);

r) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per essrvi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti di infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.».

Nota agli articoli 3 e 4:

— Il testo dell'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, è riportato nelle note all'art. 1.

Nota all' art. 8:

— L'allegato II, capitolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 è il seguente:

«CAPITOLO II

Impianti e funzionamento

A. *Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento.*

1. Impianti:

a) l'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate;

b) gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione di controllo sanitario;

c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2. Governo dell'allevamento:

a) la tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'allevamento protetto e del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario»;

b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

dallo stabilimento stesso, e/o

da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'art. 6, comma 1, n. 1;

da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva;

c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;

d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;

e) le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine;

f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi;

g) per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conversare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

le entrate e le uscite di volatili;

le prestazioni produttive zootecniche;

la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

la provenienza del pollame;

la destinazione delle uova;

h) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

B. *Incubatoi.*

1. Impianti:

a) tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

magazzinaggio e classificazione delle uova;

disinfezione;

preincubazione;

schiusa;

preparazione e condizionamento delle spedizioni;

b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno, i pavimenti e i muri devono essere in materiali, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini);

c) le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. Funzionamento:

a) il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale;

b) le uova da cova devono provenire:

da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, numero 1;

da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva;

c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi;

d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione;

e) le operazioni di disinfezione riguardano:

le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione;

gli incubatoi, regolarmente;

i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa;

f) un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio;

g) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere;

h) in un registro d'incubatorio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:

la provenienza delle uova e la data d'arrivo;

i risultati della schiusa;

le anomalie constatate;

gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

gli eventuali programmi di vaccinazione;

il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;

la destinazione dei pulcini di un giorno;

i) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.».

00G0388

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2000.

Nomina di un membro della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che al comma 1 istituisce la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta Commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le dimissioni del prof. Giuseppe Ugo Rescigno rassegnate in data 12 giugno 2000;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai predetti Presidenti per la sostituzione;

Decreta:

Il prof. Cesare Pinelli, ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Macerata, è nominato membro della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 355

00A14602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Molfetta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Molfetta (Bari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, assunte al protocollo dell'ente in data 21 settembre 2000.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge dell'8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 553/13.3/Gab. del 23 settembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Bellomo.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A14543

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2000.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, mediante atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio superiore di sanità, nonché la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennalo 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2000 «Adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue e plasma»;

Visto l'art. 8, comma 4 e comma 5, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l'art. 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di integrare il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, con i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 10 novembre 1998;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1999;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni in data 1° giugno 2000;

Consultate le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 2.

Approvazione dei requisiti

1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività di medicina trasfusionale, riportati nell'allegato parte integrante del presente decreto, tenuti presenti in quanto applicabili:

i requisiti minimi organizzativi generali;

i requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale;

i requisiti minimi per i servizi di medicina di laboratorio (per la parte dell'attività delle strutture trasfusionali che è riconducibile all'attività analitica);

i requisiti minimi per il day-hospital contenuti nel sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Art. 3.

Definizione dei requisiti

1. Le strutture di cui all'art. 5 sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui all'art. 2. Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali.

2. Le regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.

3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'art. 2.

5. I requisiti ulteriori, di cui al comma 4 del presente articolo, oltre che presupposto per l'accreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Modalità di applicazione

1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle sue disposizioni.

2. Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, da prevedersi entro i termini contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

3. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie.

Art. 5.

Classificazione delle strutture

1. Le regioni classificano le strutture in relazione a quanto stabilito dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e integrazioni.

Art. 6.

Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 322

ALLEGATO

DEFINIZIONE

I Servizi di Medicina Trasfusionale debbono garantire le seguenti funzioni sulla base degli obiettivi della programmazione nazionale, regionale e locale:
a) attività di produzione: sono volte a garantire la costante disponibilità di sangue, emocomponenti ed emoderivati. Esse comprendono la selezione ed i controlli periodici del donatore, la raccolta, la lavorazione e validazione degli emocomponenti, la conservazione ed il trasporto, la produzione di plasma da destinare alla lavorazione degli emoderivati. I livelli di tale attività e dell'organizzazione che ne consegue debbono essere definiti in base alla programmazione regionale, in forma dipartimentale
b) attività di servizio: esse comprendono l'assegnazione del sangue e la distribuzione di sangue e derivati, l'urgenza e l'emergenza, la medicina trasfusionale, eventuali ulteriori competenze nel campo della diagnosi e della cura assegnate dalla programmazione regionale ed aziendale. L'organizzazione di tali attività è direttamente correlata alla complessità della rete ospedaliera del territorio di competenza.

Ai fini di rispondere all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione del sistema trasfusionale, l'organizzazione dipartimentale, così come definito dal decreto ministeriale del 1° marzo 2000, della rete trasfusionale dovrà svolgere attività di:

- coordinamento delle attività trasfusionali nel territorio di competenza come definito dalla pianificazione regionale
- garanzia del servizio emergenza/urgenza nelle 24 ore
- omogeneizzazione e standardizzazione di tutte le procedure operative
- concentrazione delle attività produttive e di qualificazione biologica delle donazioni
- diffusione uniforme in tutti i presidi ospedalieri pubblici e privati del territorio di competenza delle attività di servizio
- diffusione delle attività di raccolta sangue nell'ambito dei punti di raccolta definiti dalla pianificazione regionale
- razionalizzazione dell'impiego delle risorse
- attività di formazione del personale e di ricerca e sviluppo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

La Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, provvederà a formulare documenti che descrivono obiettivi ed attività delle strutture trasfusionali, in conseguenza della duplice attività espletata dai SIMT ed indicata in definizione.

Deve essere presente un documento che, in funzione del livello su cui è collocata la struttura trasfusionale nell'ambito dipartimentale, espliciti

- i servizi offerti dalla struttura stessa
- i servizi forniti dalla struttura appoggiandosi ad altre strutture (trasfusionali o non)

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa, il responsabile della struttura trasfusionale deve predisporre procedure scritte che definiscono le modalità con cui vengono attuate le attività seguenti, individuando anche i relativi responsabili:

Produzione

- Criteri e modalità per la selezione, l'accettazione, i controlli periodici dei donatori e l'attività di raccolta
- Programmazione ed attuazione della raccolta del sangue ed aferesi produttiva
- Criteri e modalità della produzione degli emocomponenti
- Criteri e modalità della qualificazione biologica e della validazione degli emocomponenti
- Criteri e modalità per la conservazione e il trasporto degli emocomponenti
- Criteri e modalità per assicurare la tracciabilità di ogni operazione relativa alla produzione delle unità trasfusionali

Medicina Trasfusionale

- Criteri per l'assegnazione del sangue e dei suoi componenti
- Definizione delle situazioni di urgenza/emergenza e modalità con cui si garantisce la risposta a tali situazioni
- Definizione della consulenza trasfusionale e modalità con cui si assicura tale attività
- Criteri per l'applicazione delle procedure di trasfusione autologa, con individuazione delle modalità di effettuazione
- Criteri per l'applicazione delle procedure di aferesi terapeutica, con individuazione delle modalità di effettuazione
- Diagnostica immunoematologica

Rapporti esterni

Modalità operative di collaborazione con:

- Associazioni e Federazioni di volontariato del sangue
- Altre Aziende Sanitarie per lo scambio di sangue ed emocomponenti
- Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione
- Industria convenzionata per il frazionamento

Distribuzione dei farmaci emoderivati

Dovrà essere predisposto, in collaborazione con il Servizio Farmaceutico Aziendale e con il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione, un piano di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci emoderivati prodotti nell'ambito della convenzione regionale per la produzione degli emoderivati a partire dal plasma raccolto dalle strutture trasfusionali regionali.
Su tutte queste attività devono esistere dati che documentano la verifica periodica dell'andamento (almeno semestrale); esiste una pubblicazione annuale.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, definisce il fabbisogno di personale:

- in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione
- per posizione funzionale
- per qualifica
- in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalla normativa.

Deve essere predisposta una documentazione che definisce le funzioni, i compiti e le responsabilità di tutte le figure professionali presenti nel servizio.

Ogni struttura trasfusionale deve dotarsi di un organigramma in cui siano definite le singole responsabilità riguardanti tutte le attività del servizio.

Deve esistere un piano di formazione-aggiornamento del personale con indicazione del Responsabile; il personale dovrà essere formato almeno su questi argomenti: attività e processi, sistema di qualità, igiene, sicurezza, sistemi di comunicazione. Tale piano deve includere le modalità per l'inserimento del personale di nuova acquisizione.

Devono essere definite le competenze necessarie delle diverse attività e devono esistere procedure per la verifica della persistenza di tali competenze.

L'acclusa tabella A riporta esempi di definizione delle competenze del personale.

GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE E DOCUMENTAZIONE

La Direzione Aziendale, su proposta del Responsabile della struttura trasfusionale, definisce il fabbisogno della dotazione tecnologica in rapporto alla tipologia e ai volumi delle attività programmate.

Sono di seguito elencate le aree funzionali per le quali si deve definire il fabbisogno:

Area Accettazione e prelievi Donatori di Sangue
Definizione di presidi ed attrezzature idonei all'esecuzione di prelievi (di sangue intero e/o di aferesi, a seconda della tipologia di produzione programmata per la struttura)

Area preparazione emocomponenti, con definizione delle attrezzature idonee alla produzione ed alla conservazione degli emocomponenti

Area di laboratorio per la qualificazione biologica delle unità trasfusionali, con definizione della dotazione di attrezzature idoneei alle indagini diagnostiche eritrocitaria.
Area di conservazione, assegnazione e distribuzione, con definizione dei presidi ed attrezzature idonee per la tipizzazione di pazienti e l'assegnazione delle unità compatibili

Area delle prestazioni di diagnosi e cura, con definizione dei presidi ed attrezzature idonee all'esecuzione delle attività di medicina trasfusionale e di diagnosi e cura, con complessità crescenti in relazione alle richieste derivanti dalla pianificazione aziendale e regionale

Per ogni area così identificata devono essere disponibili e visibili
- l'inventario di tutte le attrezzature presenti e funzionanti
- documentazione che tutte le attrezzature sono a norma di legge
- sistema di stabilizzazione sulle linee di alimentazione delle aree
- sistemi di controllo della temperatura ambientale (con particolare riguardo ai sistemi di registrazione e di allarmi remoti per tutte le attrezzature destinate alla conservazione del sangue e dei suoi componenti, in conformità alla legislazione vigente)
- documentazione relativa alle procedure e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature in dotazione, con precisa individuazione dei responsabili.

Devono esistere procedure per la verifica della persistenza della validità e della sufficienza di tali dotazioni tecnologiche.

L'acclusa tabella B riporta esempi di definizione delle risorse tecnologiche minime.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Il concetto di qualità si è evoluto passando dal controllo di qualità del prodotto finale (che mette in evidenza ma non previene eventuali errori) al concetto di qualità totale che, attraverso strategie definite e l'implementazione di procedure operative standard, deve portare alla garanzia di qualità di tutto il processo produttivo (e che include anche il controllo di qualità).

La garanzia di qualità può quindi essere definita come l'insieme delle attività pianificate e svolte per assicurare che tutti i sistemi e gli elementi che possono influenzare la qualità dei prodotti funzionino come atteso e siano affidabili.

In particolare, l'implementazione di un sistema di qualità nelle strutture trasfusionali è un presupposto essenziale per minimizzare i rischi della trasfusione e per garantire il beneficio terapeutico ai pazienti che ricevono sangue e/o suoi prodotti.

Deve esistere una documentazione opportunamente raccolta e aggiornata periodicamente sulla base delle prescrizioni di legge, a riguardo delle necessità degli utenti e delle attività di valutazione predisposte sia dalla struttura trasfusionale sia dal Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.
Tutte le iniziative conseguenti devono essere documentate.

Lo scopo di un sistema di qualità connesso con le attività trasfusionali è quello di assicurare una buona ed uniforme sicurezza; la documentazione di cui sopra dovrà pertanto contenere informazioni circa l'adozione, la verifica della persistenza e l'implementazione di standard specifici riguardo a:

- Organizzazione
- Personale
- Attrezzature
- Qualificazione dei fornitori
- Controllo dei processi, ispezione finale e gestione
- Gestione della documentazione
- Incidenti, errori ed accidenti
- Valutazione interna ed esterna
- Valutazione dei risultati di salute
- Valutazione delle modalità di utilizzo del sangue e dei suoi prodotti
- Programmi di miglioramento del processo
- Misure generali di sicurezza

SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi di:
- supportare le politiche e gli obiettivi della programmazione nazionale, regionale ed aziendale in termini di produzione di sangue e derivati
- fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza
- rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovra-ordinati

- garantire la sicurezza del donatore, del ricevente in relazione alla tracciabilità di ogni operazione relativa alle unità di sangue ed emocomponenti.

Sulla scorta delle richieste della pianificazione nazionale, regionale ed aziendale, la Direzione Aziendale, su proposta della Direzione della struttura trasfusionale, deve assicurare:
- l'individuazione dei bisogni informativi dell'organizzazione
- la struttura del sistema informativo
- le modalità di raccolta
- la diffusione ed utilizzo delle informazioni
- la valutazione della qualità del dato
- l'integrazione delle informazioni prodotte nelle attività correnti delle singole unità operative, sezioni, uffici etc.

Deve essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.

I dati minimi che devono essere assicurati dal sistema informativo delle strutture trasfusionali (come dati di base o come dati risultanti da elaborazioni) riguardano:
- donatori
- caratteristiche del sangue donato
- contenitori del sangue e dei suoi prodotti
- sessioni di donazione
- unità organizzative interessate
- consumi di sangue e suoi prodotti nei presidi ospedalieri afferenti al dipartimento, in relazione ai casi trattati
- capacità produttiva del dipartimento
- flussi di scambio intra ed interdipartimentali
- gestione delle scorte
- sistema di emovigilanza
- epidemiologia relativa allo stato di salute della popolazione dei donatori di sangue

Tabella A: Esempi di definizione delle competenze del personale

Personale medico	*Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: attività di raccolta, validazione e qualificazione biologica delle donazioni, produzione di emocomponenti e assegnazione degli stessi, laboratorio di immunoematologia (e altre attività di laboratorio se previste), medicina trasfusionale, direzione e coordinamento. Attività di diagnosi e cura dei pazienti ambulatoriali e in regime di day-hospital.*
Personale laureato non medico	*Ha la responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: validazione e qualificazione biologica delle donazioni, produzione di emocomponenti, laboratorio di immunoematologia, altre attività di laboratorio se previste. Particolare rilievo assume la figura del biologo per l'attuazione dei programmi di controllo di qualità delle procedure di laboratorio.*
Personale Tecnico di Laboratorio	*Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: supporto alle attività di raccolta, validazione e qualificazione biologica del sangue raccolto, produzione di emocomponenti, assegnazione e distribuzione, laboratorio di immunoematologia, altre attività di laboratorio se previste. Attività di supporto amministrativo, per quanto di competenza, con particolare riferimento alla tenuta e compilazione dei registri di legge ed alla informatizzazione. Esecuzione tecnica delle procedure, gestione/manutenzione ordinaria delle apparecchiature.*
Personale Infermieristico *(Caposala, Infermiere professionale, Assistente sanitaria)*	*Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali. Svolge le funzioni infermieristiche inerenti la raccolta di sangue ed emocomponenti, l'aferesi terapeutica, le vaccinazioni necessarie ai donatori e politrasfusi (es. anti-epatite B), l'attività assistenziale in day-hospital, se previsto. Nell'ambito del day hospital si rende inoltre garante dell'igiene ambientale, dell'attivazione e gestione delle procedure di ammissione e dimissione degli utenti, della verifica periodica della qualità dell'assistenza e del grado di soddisfazione dei bisogni dell'utenza. Collabora con le Associazioni e Federazioni di volontariato per l'organizzazione di campagne di propaganda, prevenzione ed educazione alla salute nei confronti dei donatori e pazienti. Effettua le rilevazioni statistiche necessarie, ivi comprese quelle inerenti il registro nazionale sangue. Svolge altresì funzioni di carattere organizzativo e le attività amministrative legate all'informatizzazione di specifica competenza infermieristica.*

Personale ausiliario/ota Ausiliario socio sanitario specializzato, Operatore tecnico addetto all'assistenza	*Effettua quanto previsto dal profilo dell'ausiliario socio-sanitario specializzato, con particolare attenzione all'igiene ambientale e alla gestione delle scorte di materiali.*
Personale amministrativo	*L'assistente amministrativo effettua tutte le attività legate alla propria figura professionale comprese: le attività amministrative conseguenti alla corretta valorizzazione delle prestazioni della struttura trasfusionale nonchè ai corretti rapporti con le industrie convenzionate addette alla lavorazione degli emoderivati e quelle relative alla informatizzazione dati e alla gestione magazzino scorte materiali e reagenti*
Autista	*Ha le responsabilità della qualifica e relative competenze professionali con particolare riferimento alle seguenti attività: raccolta mobile. Trasporto del sangue, degli emocomponenti a scopo trasfusionale e dei campioni biologici, sia in condizioni ordinarie che in situazioni di urgenza.*

Tabella B: esempi di definizione delle risorse tecnologiche minime

Area di Accettazione e prelievi Donatori di Sangue	*Poltrone da prelievo, bilance da prelievo, sfigmomanometri, apparecchio per emometria, analizzatore per analisi estemporanee (protidemia, ALT, ecc.), separatori cellulari dedicati alla produzione, termosaldatrice da banco e portatile, attrezzature per rianimazione e trattamenti di emergenza.*
Area di preparazione emocomponenti	*Cappa sterile,bilancia equilibratrice per centrifuga da scomposizione, centrifuga refrigerata per scomposizione sacche, attrezzatura per separazione emocomponenti,termosaldatrice da banco e portatile, termosaldatrice per saldature sterili, agitatore per concentrati piastrinici, termostato, congelatore rapido, misuratore di pH.*
Area di conservazione, assegnazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti	*Centrifughe da laboratorio, bilancia analitica, microscopio, agglutinoscopio, centrifughe da laboratorio di cui almeno una refrigerata, frigoriferi e armadi frigoriferi, emoteche standard, congelatori a - 20, - 30 – 40 e -80 °C, stufa termostatica a secco, bagno termostatico, scongelatore per plasma.*
Area delle prestazioni ambulatoriali	*Letti ed attrezzature per terapia trasfusionale ambulatoriale (separatori cellulari dedicati alla terapia, poltrone e bilance da prelievo e salasso), attrezzature per rianimazione e trattamenti di emergenza.*

00A14562

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Lonato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Lonato ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 27, 28, 30 e 31 ottobre, a seguito delle operazioni relative alla sistemazione delle attrezzature provenienti dai soppressi uffici finanziari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Lonato nei giorni 27, 28, 30 e 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14469

DECRETO 3 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lonato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Lonato ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni 24, 25, e 26 ottobre, a seguito delle operazioni relative al trasloco presso il nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lonato nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14470

DECRETO 3 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Lonato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate di Lonato ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette nei giorni 24, 25, e 26 ottobre, a seguito delle operazioni relative al trasloco presso il nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Lonato nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14471

DECRETO 16 novembre 2000.

Proroga della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto del 17 ottobre 2000 del Ministro delle finanze, con il quale, nell'esercizio del potere attribuito dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000; sono stati sospesi dal 13 ottobre al 31 ottobre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti che, alla stessa data del 13 ottobre 2000, avevano il domicilio fiscale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;

Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere fino al 16 dicembre 2000 l'adempimento degli obblighi tributari dei soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni individuate con le ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000 e n. 3093 dell'8 novembre 2000, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, i cui immobili siano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al trenta percento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi, alla data degli eventi calamitosi, il domicilio fiscale nelle regioni di cui all'art. 1 delle ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, le cui abitazioni ed immobili, sede di attività produttive, sono oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi fino al 16 dicembre 2000 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi calamitosi, svolgevano, nelle regioni di cui allo stesso comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, nei quali avevano:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette regioni.

3. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attività svolte nelle regioni di cui allo stesso comma 1 da soggetti che hanno subito un danno superiore al trenta per cento dei beni strumentali, attestato con perizia giurata.

4. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

5. La sospensione di cui al precedente comma 4 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis,* 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. La sospensione disposta con il decreto del 17 ottobre 2000, del Ministro delle finanze è prorogata al 21 novembre 2000.

2. I soggetti che hanno beneficiato della sospensione disposta con il predetto decreto del 17 ottobre 2000, come prorogata dal comma 1 del presente articolo, e che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente decreto, provvedono entro il 22 novembre 2000, senza aggravio di interessi e sanzioni, a svolgere gli adempimenti e ad effettuare i versamenti sospesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A14603

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 novembre 2000.

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell' art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

TABELLA A (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione	*Collegio*
Parlamento europeo	....
Senato della Repubblica	....
Camera dei deputati	....
Regionali	....
Provinciali	....
Circoscrizionali	....

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

I.P.Z.S. OFF. C.V. - ROMA

Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Comune di ________

Cognome ________

Nome ________

Luogo e data di nascita ________

Data di rilascio ________ *Il Sindaco/Il Commissario* ________

Numero Tessera Elettorale ________ *Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n.* ________

Indirizzo della sezione ________

Indirizzo dell'elettore/elettrice ________

Data di aggiornamento ________ *Il Sindaco/Il Commissario* ________

TABELLA A (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**4** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**7** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**10** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**13** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**16** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**5** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**8** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**11** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**14** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**17** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**6** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**9** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**12** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**15** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	**18** DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA B (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione	Collegio
Parlamento europeo	....
Senato della Repubblica	....
Camera dei deputati	....
Regionali	....
Circoscrizionali	....

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sono ammessi al voto gli elettori che, alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni.

Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

I.P.Z.S. OFF. C.V. - ROMA

Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Comune di ____________________

Cognome ____________________

Nome ____________________

Luogo e data di nascita ____________________

Data di rilascio ____________ Il Sindaco/Il Commissario ____________

Numero Tessera Elettorale ____________ Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n. ____________

Indirizzo della sezione ____________________

Indirizzo dell'elettore/elettrice ____________________

Data di aggiornamento ____________ Il Sindaco/Il Commissario ____________

TABELLA B (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1	4	7	10	13	16
DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2	**5**	**8**	**11**	**14**	**17**
DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**
DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA C (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

	Circoscrizione o regione	Collegio
Parlamento europeo	....	....
Senato della Repubblica	....	....
Camera dei deputati	....	....
Circoscrizionali	....	....

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**
Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

I.P.Z.S. OFF. C.V. - ROMA

Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data di rilascio — *Il Sindaco/Il Commissario*

Numero Tessera Elettorale — *Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n.*

Indirizzo della sezione

Indirizzo dell'elettore/elettrice

Data di aggiornamento — *Il Sindaco/Il Commissario*

TABELLA C (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	4 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	7 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	5 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	8 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	6 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	9 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA D (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE
PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione	*Collegio*
.... *Parlamento europeo*	....
.... *Circoscrizionali*	....

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione.**
Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni ....

....

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

I.P.Z.S. OFF. C.V. - ROMA

Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 00000000

Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data di rilascio *Il Sindaco/Il Commissario*

Numero Tessera Elettorale *Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n.*

Indirizzo della sezione

Indirizzo dell'elettore/elettrice

Data di aggiornamento *Il Sindaco/Il Commissario*

TABELLA D (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	4 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	7 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	5 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	8 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	6 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	9 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

00A14604

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 aprile 2000.

Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 recante attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi; ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Considerato necessario istituire presso l'Istituto superiore di sanità un archivio dei preparati pericolosi presenti sul mercato da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative ed in particolare in caso di emergenza;

Ritenuto opportuno permettere la consultazione di detto archivio per via telematica solo ai centri antiveleni considerati idonei in quanto rispondenti a determinati criteri per quanto concerne risorse strutturali e di personale, nonché in grado di assicurare la necessaria riservatezza dei dati confidenziali attraverso chiavi di accesso personalizzate;

Ritenuto comunque che tutti gli altri centri antiveleni possano accedere all'informazione attraverso l'Istituto superiore di sanità o i centri antiveleni ritenuti idonei;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità un archivio dei preparati pericolosi presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285.

2. Le informazioni ed i dati relativi all'archivio di cui al comma 1 saranno utilizzati esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive a curative ed in particolare in caso di emergenza.

Art. 2.

1. I fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati pericolosi di cui all'art. 1, comma 1, forniscono all'Istituto superiore di sanità, per ciascun preparato, le seguenti informazioni:

a) la o le denominazioni o nomi commerciali del preparato;

b) il nome e l'indirizzo, l'indicazione del numero di telefono, telefax ed eventuali indirizzi di posta elettronica del responsabile dell'immissione sul mercato italiano;

c) la composizione qualitativa e quantitativa completa del preparato;

d) le caratteristiche chimico-fisiche;

e) le tipologie di impiego;

f) i tipi di imballaggio.

Nell'allegato *I* sono specificate le indicazioni da fornire, unitamente ad una guida esplicativa concernente le modalità da seguire per fornire le informazioni e i dati richiesti.

2. Per i preparati classificati come molto tossici, tossici, cancerogeni di categoria 1 e 2, tossici per la riproduzione di categoria 1 e 2, mutageni di categoria 1 e 2, corrosivi, le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere forniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i preparati classificati come nocivi, irritanti, sensibilizzanti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, comburenti ed esplosivi, le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere forniti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le informazioni e i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su supporto elettronico utilizzando il programma appositamente compilato, che verrà fornito dall'Istituto superiore di sanità su dischetto magnetico su richiesta degli interessati.

Art. 3.

1. Per i preparati pericolosi immessi per la prima volta sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i fabbricanti, gli importatori o i distributori devono fornire le informazioni e i dati di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dall'avvenuta immissione sul mercato.

2. I fabbricanti, gli importatori o i distributori sono inoltre tenuti ad informare l'Istituto superiore di sanità della cessazione dell'immissione sul mercato dei preparati per i quali sono state fornite le informazioni e i dati di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità utilizzano l'archivio di cui all'art. 1 per misure di prevenzione e intervento.

2. L'archivio dei preparati pericolosi di cui all'art. 1 può essere consultato con accesso diretto per via telematica e in via continuativa, da parte dei centri antiveleni riconosciuti idonei ad accedere all'archivio dalla commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, sulla base dei criteri indicati nell'allegato *II* al presente decreto. Alla fase

istruttoria del riconoscimento di idoneità è invitato in qualità di esperto un rappresentante dei centri antiveleni da essi individuato.

3. Tutti i centri antiveleni operanti sul territorio nazionale possono comunque rivolgersi direttamente all'Istituto superiore di sanità o ai centri riconosciuti idonei al collegamento telematico secondo il comma 2, per avere accesso alle informazioni contenute nell'archivio.

Art. 5.

1. Le persone che direttamente o indirettamente accedono alle informazioni secondo quanto specificato all'art. 4, contenute nell'archivio di cui all'art. 1, sono tenute al segreto professionale, conformemente alla legislazione vigente.

Art. 6.

1. L'Istituto superiore di sanità tiene una registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti nell'archivio e vigila sull'accesso dei centri antiveleni all'archivio.

2. Periodicamente, e comunque con una frequenza non inferiore ad un anno, l'Istituto superiore di sanità trasmette una relazione al Ministero della sanità in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche connesse.

3. Qualora l'Istituto superiore di sanità riscontri, che per un prodotto vi siano state ripetute richieste di informazioni, ne informa i responsabili dell'immissione sul mercato.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 106

ALLEGATO *I*

Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione della documentazione.

Il dischetto fornito, su richiesta, dall'Istituto superiore di sanità, contiene un programma operativo che consente una compilazione assistita del formulario elettronico necessario alla definizione della banca dati.

Alcune informazioni risultano obbligatorie e vanno inserite per consentire al programma medesimo di procedere. Altre informazioni sono considerate facoltative.

In ogni caso, si riporta qui di seguito l'elenco delle informazioni richieste, con relative note esplicative:

1) *Nome commerciale del preparato.*

Dovrà essere indicata la designazione o il nome commerciale del preparato.

2) *Altre denominazioni commerciali del preparato.*

Saranno riportate le altre denominazioni utilizzate dall'azienda per identificare prodotti di composizione simile, cioè rientranti negli intervalli di variabilità compositiva indicati di seguito; sarà così possibile, per serie di prodotti, fornire un'unica scheda informativa, indicando al presente punto tutte le altre identificazioni commerciali dei prodotti che si riconoscono nella formulazione generale fornita.

3) *Codice dell'azienda.*

È un codice che consente di gestire in modo informatico le informazioni fornite. Deve essere un codice specifico per ogni azienda; si utilizzerà il numero di partita IVA, che diventerà il codice di riferimento dell'azienda nei rapporti con l'Istituto superiore di sanità per la banca dati preparati pericolosi, e che resterà uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale numero di partita IVA dovesse cambiare.

4) *Codice del prodotto.*

È un codice che viene automaticamente attribuito ai prodotto dal programma.

Nei casi in cui una scheda faccia riferimento ad una famiglia di prodotti, secondo quanto indicato al punto 2), verrà comunque assegnato un solo codice.

5) *Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato italiano.*

Dovrà essere indicata l'azienda responsabile dell'immissione sul mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante, importatore o distributore).

Al riguardo si ricorda che:

a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende non italiane, l'informazione dovrà essere fornita all'ISS direttamente da dette aziende;

b) per i preparati pericolosi importati o distribuiti da aziende italiane, qualora l'importatore o il distributore non conosca l'esatta composizione del prodotto, lo stesso importatore o distributore del prodotto potrà compilare la parte generale e inviare il dischetto al produttore che inserirà le informazioni sulla composizione e trasmetterà il dischetto direttamente all'ISS. In ogni caso le informazioni vanno fornite in lingua italiana;

c) per i preparati, pericolosi o non pericolosi, utilizzati come materia prima per la formulazione di preparati pericolosi si pongono due casi distinti:

nel caso di un preparato pericoloso utilizzato come materia prima, qualora l'utilizzatore non disponga delle informazioni sui componenti non pericolosi presenti, egli indicherà il nome del preparato-materia prima e dell'azienda fornitrice. Poiché detta azienda fornitrice avrà, ai sensi del presente decreto, anch'esso fornito all'ISS le informazioni richieste, lo stesso ISS potrà disporre delle informazioni complessive circa la composizione completa del preparato finale;

nel caso di un preparato non pericoloso utilizzato come materia prima, l'azienda utilizzatrice, se non in grado di fornire all'ISS le informazioni di cui al presente decreto, comunicherà il nome del prodotto e della ditta fornitrice, in maniera che lo stesso ISS possa, all'occorrenza, stabilire contatti con detto fornitore allo scopo di acquisire le informazioni necessarie.

6) *Indicazione della data di cessata immissione sul mercato di un prodotto.*

Questa indicazione dovrà esser fornita, nell'ambito dell'aggiornamento periodico, per permettere di eliminare dalla banca dati, dopo un certo periodo di tempo dalla segnalazione, i prodotti che non sono più disponibili sul mercato; essi non verranno comunque cancellati, almeno per un certo periodo, ma saranno inseriti in un archivio parallelo.

7) *Tipologia d'uso del preparato.*

Allo scopo di identificare in modo univoco la tipologia merceologica del preparato, viene accluso nel programma un elenco di tipologie di impiego dei prodotti; il dichiarante dovrà fare riferimento alle voci indicate o, quando non si riconoscesse in tali identificazioni, fornire una tipologia d'uso sotto la voce «altri».

8) *Elementi identificativi del preparato.*

Dovrà essere indicato lo stato fisico del preparato (solido, liquido, gassoso, pastoso, aerosol, altro da specificare) e quelle caratteristiche chimico fisiche di interesse, che sono comunque facoltative e che possono essere fornite se rilevanti ai fini del pronto intervento.

9) *Composizione del preparato.*

Si dovrà distinguere tra componenti classificati pericolosi e quelli non pericolosi:

a) per ogni componente pericoloso si dovrà fornire:

il nome chimico, che sarà quello dell'allegato *I* alla direttiva 67/548/CEE per le sostanze ufficialmente classificate, e un nome chimico internazionalmente riconosciuto per quelle non presenti in tale allegato; per facilitare le operazioni di identificazione di tali componenti e al contempo automatizzare al massimo le operazioni di inserimento dati, il programma fornirà l'elenco aggiornato delle sostanze presenti in detto allegato *I*, riportate con una nomenclatura di riferimento in lingua italiana;

il n. CAS o il n. CEE; questa informazione è necessaria per identificare in modo univoco la sostanza; se non si dispone di almeno uno di questi numeri se ne dovrà fornire giustificazione;

l'esatta percentuale di presenza del componente (informazione facoltativa) o, obbligatoriamente, l'intervallo di presenza secondo i seguenti valori: 0-1%, 1-5%, 5-10%, 10-20%, 20-30%, 30-50%, 50-75%, 75-100%.

Le sostanze dovranno essere citate, se classificate molto tossiche, tossiche, cancerogene di categorie 1 e 2, mutagene di categoria 1 e 2, tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2, se presenti al di sopra di 0,1% in peso e, se classificate corrosive, nocive, sensibilizzanti, irritanti, se presenti al di sopra dell'1%.

Per le sostanze classificate per rischi fisici (infiammabilità, comburenza, esplosività) il limite è fissato all'1%;

b) per i componenti non pericolosi si potrà fornire, in alternativa all'esatta denominazione chimica, un'identificazione per famiglia di appartenenza che metta comunque in evidenza i gruppi funzionali significativi, secondo le indicazioni accluse al programma.

Per l'indicazione della presenza percentuale valgono gli stessi criteri già definiti precedentemente per i componenti pericolosi.

Il limite al di sopra del quale tali sostanze vanno citate è stabilito al 5%.

10) *Descrizione dell'imballaggio.*

Questa informazione è facoltativa e di massima dovrà essere fornita per i prodotti che vengono venduti al dettaglio quando la forma, il colore, il tipo di imballo possono consentire di individuare la tipologia del prodotto anche in assenza del nome commerciale.

ALLEGATO *II*

CRITERI DI QUALITÀ E RISERVATEZZA DEI CENTRI ANTIVELENI (CAV)

Locali e attrezzature dedicate esclusivamente al CAV.

Attività 24 ore al giorno.

Stato giuridico che caratterizza il CAV come struttura riconosciuta all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Registrazione di tutti gli interventi effettuati.

Personale dedicato con adeguata idoneità professionale.

Accesso diretto alla consulenza telefonica per la popolazione in generale.

Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete.

Linea telefonica in entrata dedicata al CAV, nonché linea telefonica per collegamento telematico.

Attività documentata per almeno un biennio in conformità alla risoluzione CEE 90/C 329/03.

Assunzione di responsabilità formale sull'utilizzo delle informazioni riservate da realizzare attraverso chiavi di accesso personalizzate.

00A14571

DECRETO 6 novembre 2000.

Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di S. Orsola-Malpighi di Bologna ad espletare attività di trapianto di aorta da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna in data 14 giugno 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di aorta da cadavere, a scopo terapeutico, presso il blocco operatorio cardiochirurgico dell'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole, in data 11 ottobre 2000, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere, a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere, a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione ai trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la Regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di aorta da cadavere, a scopo terapeutico, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di aorta, debbono essere effettuate presso le sale del blocco operatorio cardiochirurgico dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di aorta, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Addato prof. Massimo, direttore della cattedra e servizio di chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Bologna;

Curti dott. Tiziano, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna;

Freyrie dott. Antonio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna;

Mirelli dott. Michele, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna;

Palumbo dott. Nicola, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna;

Paragona dott. Oreste, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna;

Ruffa dott. Vincenzo, assistente universitario dei ruoli ad esaurimento dell'Università degli studi di Bologna;

Saccà dott. Antonino, dirigente medico di primo livello presso la divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna;

Faggioli dott. Gianluca, ricercatore confermato presso l'Università degli studi di Bologna;

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14441

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Iordache Turea Iuliana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iordache Turea Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» rilasciato il 17 maggio 2000 presso la scuola postliceale infermieristica di Galati (Romania) alla sig.ra Iordache Turea Iuliana nata a Galati (Romania) il giorno 16 giugno 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iordache Turea Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14443

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Miron Luminita, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miron Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni conenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo conseguito nella sessione di giugno 1974 presso la scuola di specializzazione postliceale sanitaria di Costanza (Romania) della sig.ra Miron Luminita nata a Tulcea (Romania) il giorno 9 novembre 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Miron Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14444

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Espinoza Borrego Margot Lily, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Espinoza Borrego Margot Lily ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciado en enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciado en enfermeria» conseguito il 27 marzo 1992 presso la Universidad nacional de Trujillo (Perù) della sig.ra Espinoza Borrego Bargot Lily, nata a Chicama (Perù) il giorno 30 luglio 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Espinoza Borrego Margot Lily è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14445

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Briceno Berru Martha Elena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Briceno Berru Martha Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito il 21 giugno 1991 presso l'Universidad nacional mayor de San Marcos di Lima (Perù) della sig.ra Briceno Berru Martha Elena, nata a Piura (Perù) il giorno 27 giugno 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Briceno Berru Martha Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14446

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Novella Estrada Maria del Pilar, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Novella Estrada Maria del Pilar ha chiesto il riconoscimento del titolo di «bachiller en enfermera» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «bachiller en enfermera» conseguito il 6 dicembre 1990 presso l'Universidad nacional «Federico Villarreal» di Lima (Perù) della sig.ra Novella Estrada Maria del Pilar, nata a Lima (Perù) il giorno 14 settembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Novella Estrada Maria del Pilar è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità e alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14447

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Hirsan Nela, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hirsan Nela ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» conseguito il 24 aprile 2000 presso il liceo sanitario di Braila (Romania) della sig.ra Hirsan Nela nata a Braila (Romania) il giorno 29 dicembre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hirsan Nela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14488

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Leu Maria, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leu Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» conseguito nel mese di aprile 1991 presso la Scuola professionale sanitaria di Braila (Romania) della sig.ra Leu Maria nata a Turcoaia-Tulcea (Romania) il giorno 7 aprile 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Leu Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14489

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Drima Jeni, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Drima Jeni ha chiesto il riconoscimento del titolo di «asistent generalist» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent generalist» conseguito nel mese di settembre 1993 presso la Scuola post-liceale di specializzazione sanitaria di Braila (Romania) della sig.ra Drima Jeni nata a Urziceni (Romania) il giorno 21 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Drima Jeni è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14490

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Enache Viorica, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Enache Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «asistent medical» conseguito il 26 luglio 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Braila (Romania) della sig.ra Enache Viorica nata a Maxineni (Romania) il giorno 16 agosto 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Enache Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14491

DECRETO 13 novembre 2000.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999 con il quale l'Azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa in data 23 ottobre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 1999, i seguenti sanitari:

Romagnoli dott. Iacopo, dirigente medico primo livello - Unità operativa di chirurgia generale e trapianti universitaria dell'Azienda ospedaliera Pisana;

Carobbi dott. Andrea, dirigente medico primo livello - Unità operativa di chirurgia generale e trapianti universitaria dell'Azienda ospedaliera Pisana;

Signori dott. Stefano, dirigente medico primo livello - Unità operativa di chirurgia generale e trapianti universitaria dell'Azienda ospedaliera Pisana.

Art. 2.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di Santa Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14561

DECRETO 13 novembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Done Vasilica ha chiesto il riconoscimento del titolo di «sora medicala» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «sora medicala» conseguito nell'anno 1978 presso il Liceo Sanitario di Suceava (Romania) dalla sig.ra Done Vasilica, nata a Rostoaca (Romania) il giorno 6 settembre 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Done Vasilica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14472

DECRETO 14 novembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionavano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Tomislav Majkic, cittadino svedese chiede il riconoscimento dell'«autorisation som fysioterapeut» rilasciata in Danimarca il 14 aprile 1997 dall'Istituto nazionale di sanità, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Vista la dichiarazione dell'ospedale generale di Slagelse (Danimarca) sull'attività lavorativa svolta dal 12 maggio 1997 al 15 maggio 2000 dal richiedente;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del certificato;

Udito il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

L'«autorisation som fysioterapeut» rilasciata in Danimarca, in data 14 aprile 1997 dall'Istituto nazionale di sanità, al sig. Tomislav Majkic, nato a Banja Luka (Bosnia) il 21 maggio 1963 ed in possesso della cittadinanza svedese, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del comma 4, art. 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14474

DECRETO 14 novembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Peter Raffeiner, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «masseur und medizinischer bademeister» rilasciato in Germania il 27 giugno 1997, al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

Decreta:

Il titolo di «masseur und medizinischer bademeister» rilasciato a Monaco (Germania) in data 27 giugno 1997, al signor Peter Raffeiner, nato a Merano (Italia) il 25 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di mas-

saggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A14473

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Integrazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999 concernente: «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e della nota n. 2-*bis*».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti di modifica e integrazione;

Visto, in particolare, il proprio provvedimento dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1999 concernente: «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e n. 2-*bis*»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la domanda avanzata in data 5 maggio 1999, con la quale la società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in Muggiò (Milano), chiede l'inserimento della specialità medicinale denominata «Tauro», a base di acido tauroursodesossicolico, nella forma e confezioni 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 026772032, e «Mite» 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026772020, nella citata nota 2-*bis*;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 21 marzo 2000, rettificata il 10 maggio 2000, concernente l'inclusione nella nota 2-*bis* della specialità medicinale denominata «Tauro», della società Ravizza farmaceutici S.p.a., a base di acido tauroursodesossicolico, nella forma e confezioni: 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 026772032, e «Mite» 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026772020;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999, concernente: «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e della nota n. 2-*bis*», è integrato come segue:

alla nota 2-*bis* sono aggiunti il principio attivo acido tauroursodesossicolico e, in riferimento allo stesso, la specialità medicinale denominata TAURO della società Ravizza farmaceutici S.p.a. nella forma farmaceutica e confezioni: 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 026772032, e «Mite» 20 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026772020.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 184

00A14568

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Equilithium», a base di litio carbonato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. n. 646 del 29 dicembre 1998, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Equilithium», a base di litio carbonato, della Farmafin S.r.l., con sede in Roma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 50 capsule rigide 300 mg, A.I.C. n. 032859011, e 50 capsule rigide 150 mg A.I.C. n. 032859023 risulta classificata in classe: «C»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda dell'8 febbraio 2000, integrata con la nota del 6 marzo 2000, e successivamente rettificata, in data 21 luglio 2000, con cui la Farmafin S.r.l. ha chiesto la riclassificazione in classe A) della specialità medicinale denominata «Equilithium», nella forma farmaceutica e confezioni sopra indicate, proponendo, rispettivamente, il prezzo al pubblico di L. 10.700 e L. 5.300;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 19 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A), della specialità medicinale denominata «Equilithium», nelle confezioni 50 capsule rigide 300 mg, e 50 capsule rigide 150 mg, allo stesso prezzo degli identici in commercio, rimborsati dal S.S.N.;

Rilevato che l'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2000, Foglio delle inserzioni n. 22-*bis,* in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Carbolithium», nelle confezioni: 50 cpr 300 mg A.I.C. n. 024597039 pari a L. 10.700, I.V.A. compresa, e 50 cpr 150 mg, A.I.C. n. 024597015, pari a L. 5.300 I.V.A. compresa;

Considerato che la specialità specialità medicinale denominata «Equilithium», nelle confezioni, sopra indicate, è identica per principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, ed indicazioni terapeutiche, alla specialità medicinale «Carbolithium», nelle confezioni: 50 cpr 300 mg e 50 cpr 150 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata EQUILITHIUM, a base di litio carbonato, della Farmafin S.r.l., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 50 capsule rigide 300 mg, A.I.C. n. 032859011, e 50 capsule rigide 150 mg A.I.C. n. 032859023, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico, rispettivamente, di L. 10.700 I.V.A. compresa, e di L. 5.300 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 187

00A14567

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica denominato «Gentamicina solfato», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale, il medicinale a denominazione generica, denominato «Gentamicina solfato», a base di gentamicina solfato, della Fisiopharma S.r.l., con sede in Palomonte (Salerno), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata:

fiala 40 mg/2 ml, A.I.C. n. 031423015/G, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda 18 novembre 1999, integrata con la nota del 12 gennaio 2000, con cui la Fisiopharma S.r.l. chiede che venga riclassificato in classe A il medicinale a denominazione generico denominato «Gentamicina solfato», nella confezione sopra indicata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 febbraio 2000, rettificata il 10 maggio 2000, nella quale il medicinale a denominazione generica denominato «Gentamicina solfato», nella confezione fiala 40 mg/2 ml, viene riclassificato in classe A) con nota 55-*bis,* al prezzo al pubblico di L. 2.100, allineandolo all'analogo prodotto denominato «Gentamicina solfato», della Società Italfarmaco S.p.a., già in prontuario in classe A) con nota 55-*bis*;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica denominato GENTAMICINA SOLFATO, della Fisiopharma S.r.l., con sede in Palomonte (Salerno), nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: fiala 40 mg/2 ml, A.I.C. n. 031423015/G, è classificato in classe A), con nota 55-*bis*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 2.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 183

00A14569

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Pentasa», a base di mesalazina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Pentasa», a base di mesalazina, della Ferring A/S, Vanlose (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in Carugate (Milano), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 50 bustine granuli rilascio prolungato 1 g, A.I.C. n. 027130083, risulta classificata in classe A);

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Ferring A/S, Vanlose (Danimarca), alla Yamanouchi Pharma S.p.a.;

Vista la domanda del 17 gennaio 2000, con la quale la Yamanouchi Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante per l'Italia della Ferring A/S, ha chiesto la riclassificazione in classe C), della specialità medicinale «Pentasa», nella forma e confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe C) della specialità medicinale «Pentasa», nella confezione 50 bustine granuli rilascio prolungato 1 g poiché non è essenziale al Servizio sanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata PENTASA, a base di mesalazina, della Ferring A/S, Vanlose (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in Carugate (Milano), nella forma farmaceutica e confezione: 50 bustine granuli rilascio prolungato 1 g, A.I.C. n. 027130083, è classificata in classe C), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 188

00A14570

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 novembre 2000.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2001.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997; il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997; il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998; il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (c.d. «transiti in nero»);

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per l'anno 2001, pari a 3.688.365, ripartito in tre quadrimestri per una quota di 1.229.455 ecopunti ciascuno.

2. Per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, è riservata una quota pari a 1.167.982 ecopunti (95% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, è riservata una quota pari a 61.473 ecopunti (5% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

Art. 2.

Autotrasporto di merci in conto terzi

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa richiedente, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel primo quadrimestre dell'anno 1999 e dell'anno 2000; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.

2. La cifra ottenuta ai sensi del precedente comma viene ridotta di un numero di ecopunti corrispondente ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 1° quadrimestre dell'anno 2000. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre dell'anno 1999 e nel

primo quadrimestre dell'anno 2000 viene determinato sulla base dei dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch.

4. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il primo quadrimestre dell'anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.

Art. 4.

1. Le imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il primo quadrimestre dell'anno 2001, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. La domanda deve essere redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. La mancata presentazione della domanda entro i termini e secondo le forme indicate nei comma precedenti comporterà l'impossibilità di ottenere ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2001.

4. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

Art. 5.

Autotrasporto di merci in conto proprio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che non sono mai state registrate al sistema informativo della Kapsch e quelle che nel corso dell'anno 2000 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti oppure non sono state autorizzate ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio, devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

4. Le imprese che presentano domanda ai sensi del precedente comma 2 verranno autorizzate ad accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio sino al 31 dicembre 2001.

Art. 6.

Certificati di registrazione

1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a sei ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a sette è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il primo quadrimestre dell'anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con cop-dokument non superiore a sette ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. Vengono cancellati d'ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non è stata applicata l'ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

Art. 7.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il testo del presente decreto e della circolare di cui agli articoli 5 e 6 sono disponibili anche nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo internet: www.trasportinavigazione.it

Art. 9.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e, pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno respinte ed archiviate.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore: RICOZZI

ALLEGATO 1

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
numero albo trasportatori .... codice Austria ....
chiede l'assegnazione di ecopunti spettante per il primo quadrimestre dell'anno 2001.

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato ....

per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma
....
(per accettazione)

ALLEGATO 2

Al Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - Autotrasporto internazionale di merci (APC3) - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa ....
sede legale in ....
numero albo trasportatori conto proprio ....
codice Austria ....
chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2001.

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto .... ha incaricato ....
per la trattazione della presente domanda la ....
che accetta.

Firma
....
(del titolare o del legale rappresentante)

Firma
....
(per accettazione)

00A14605

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 ottobre 2000.

Modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali»;

Visto l'art. 3 della predetta legge che autorizza la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 37034, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha provveduto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2000;

Considerata la necessità di fissare modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal summenzionato art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti VII cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e 7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. La spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001 autorizzata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, è destinata, per il 70%, a finanziare iniziative rivolte alla specifica valorizzazione e fruibilità pubblica dell'attività istituzionalmente svolta da enti ed istituti culturali, anche attraverso l'esecuzione di programmi che consentano lo svolgimento di progetti finanziariamente produttivi.

2. Le iniziative dovranno privilegiare interventi di catalogazione e di fruibilità del patrimonio, anche in collaborazione con organismi pubblici (biblioteche, archivi, musei, etc.), che, avvalendosi di strumenti e metodologie avanzate, siano tali da sviluppare basi integrate di dati e immagini, anche in previsione di un allargamento dell'utenza nazionale ed internazionale attraverso le reti telematiche.

Art. 2.

1. Possono accedere ai finanziamenti gli enti ed istituti culturali sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali in possesso dei seguenti requisiti:

svolgere da almeno cinque anni in modo continuativo attività di ricerca e/o di promozione ed elaborazione culturale;

fornire servizi di rilevante valore culturale collegati all'attività di ricerca;

sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costituzione di basi di dati e di immagini.

2. Il possesso di detti requisiti verrà accertato sulla base della documentazione di cui l'amministrazione è in possesso ad altro titolo ovvero con specifici, ulteriori accertamenti.

Art. 3.

1. Il piano di ripartizione del 70% della spesa autorizzata verrà elaborato sulla base di tutte le richieste pervenute, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.

2. Tali richieste dovranno essere corredate della seguente documentazione:

una relazione tecnica che, definito lo specifico obiettivo, individui analiticamente modalità, tempi e fasi di attuazione;

un preventivo di spesa che individui le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di ciascuna fase attuativa ovvero alla definizione dell'intero progetto.

Art. 4.

1. Il restante 30% della spesa autorizzata dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, sarà attribuito, secondo accertate esigenze volte al raggiungimento dei fini istituzionali, agli enti, istituti e fondazioni di cui alla tabella *A* della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ivi compresi quelli di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 101

00A14606

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 ottobre 2000.

Integrazione del decreto 22 marzo 2000 concernente: «Organizzazione del Forum permanente nelle comunicazioni».

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2000 «Organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 con il quale è stata definita la composizione del Forum, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni n. 8 del 1° agosto 2000;

Riconosciuta l'esigenza di determinare il periodo di durata in carica del Forum permanente delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto 22 marzo 2000 è integrato come segue: «La composizione del Forum è rinnovata con periodicità triennale secondo le modalità suddette».

Art. 2.

Il decreto 3 luglio 2000, citato in premessa, ha validità fino al 2 luglio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A14448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come risultante dalle modifiche apportate con il decreto rettorale 22 dicembre 1998, n. 01/2038;

Visto il decreto rettorale 1° aprile 1999, n. 01/560, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48 dello statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale 12 maggio 1999, n. 01/737, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 16.2, 30.1 e 30.2 dello statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale 12 maggio 1999, n. 01/738, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 34.2, 35.5, tabella C;

Visto il decreto rettorale 11 giugno 1999, n. 01/870, con il quale sono state apportate modifiche alle tabelle C e D dello statuto;

Visto il decreto rettorale 26 giugno 1999, n. 01/906, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 39 dello statuto;

Visto il decreto rettorale 9 agosto 1999, n. 01/1108, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 13, 24.3, 47 e 55;

Visto il decreto rettorale 12 febbraio 2000, n. 01/276, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 23.10, 23.11, 28.8, 28.9, 33.7, 33.8, 47.3;

Visto il decreto rettorale 19 giugno 2000, n. 01/889, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 37, e 48.6, 61.1, 2, 4, 7, 8 dello statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale 27 settembre 2000, n. 01/1268, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 20, 27, 30, 31, 42, 58 dello statuto;

Ritenuto infine, opportuno, procedere all'emanazione di un testo aggiornato dello statuto di Ateneo, così come risultante dalle modifiche apportate e sopra richiamate, per esigenze di certezza normativa anche ai fini di renderne più agevole la lettura;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito testo dello statuto di Ateneo, così come risultante dalle modifiche apportate al decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, con i decreti rettorali citati in premessa, costituente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Lo statuto di Ateneo nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 27 ottobre 2000

Il rettore: FREDIANI

ALLEGATO

STATUTO
Università degli studi di Pisa

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

Natura e fini

1.1. L'Università di Pisa, di seguito denominata «Università», è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.

1.2. L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.

1.3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

1.4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

1.5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.

Art. 2.

Valori fondamentali

2.1. L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.

2.2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.

2.3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2.4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.

2.5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.

2.6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

2.7. Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Art. 3.

Attività istituzionali

3.1. Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.

3.2. L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.

3.3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.

Art. 4.

Attività didattiche e formative

4.1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di Ateneo e ne valuta l'efficacia.

4.2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.

4.3. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a corsi post-universitari.

4.4. Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.

4.5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro universitario sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.

4.6. Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attività culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.

Art. 5.

Attività di ricerca scientifica

5.1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Ateneo.

5.2. Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.

5.3. Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.

5.4. L'Università, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.

5.5. Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano, interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.

5.6. L'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.

5.7. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

5.8. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di Ateneo.

5.9. Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche e formative.

5.10. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.

Art. 6.

Attività mediche-assistenziali

6.1. L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività mediche assistenziali prestate dalla facoltà di medicina e chirurgia.

6.2. Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con le altre modalità previste dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.

Art. 7.

Diritto all'informazione

7.1. È garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento .

7.2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

7.3. Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

Art. 8.

Personale tecnico-amministrativo

8.1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

8.2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.

Art. 9.

Attività culturali, ricreative e sociali

9.1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 10.

Patrimonio dell'Università

10.1. L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e artistico.

10.2. L'Università riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.

10.3. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

Art. 11.

Regolamenti

11.1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui al Titolo V.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 12.

Organi centrali di governo

12.1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.

Art. 13.

Il rettore

13.1. Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.

Spetta comunque al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V;

d) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

e) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;

f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'Ateneo di cui agli articoli 17 e 18;

h) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Ateneo.

13.2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

13.3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'Ateneo.

Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

13.4. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura in apposite riunioni del corpo elettorale. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da almeno cento elettori. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per la quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

13.5. L'elettorato attivo per la elezione del rettore spetta:

a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;

d) ad una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo;

e) agli studenti eletti nei consigli di facoltà.

Il numero degli elettori di cui alla lettera *d)* è pari al 5%, con arrotondamento all'intero inferiore, del totale degli elettori di cui alle lettere *a)* e *b)*. Nel rispetto di quanto sopra, tale numero è definito assicurando, con specifiche norme regolamentari, una equilibrata rappresentanza degli uffici centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi.

13.6. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi.

13.7. Il primo turno di votazione è valido qualunque sia il numero dei votanti e il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel primo turno superi il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui al punto 10. In caso contrario possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 4 e si procede ad un secondo turno di votazione.

13.8. Il secondo turno di votazione è valido se il numero dei votanti supera il trenta per cento degli aventi diritto al voto e il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui al punto 10. Qualora il secondo turno di votazione non risulti valido, ovvero qualora un solo candidato riporti voti, ma non in numero sufficiente per l'elezione, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 4 e si procede ad un terzo turno di votazione.

13.9. Il terzo turno di votazione è valido qualunque sia il numero dei votanti e il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede comunque al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui ai punto 10. Qualora nel terzo turno di votazione un solo candidato riporti voti, questi è comunque dichiarato eletto.

13.10. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13.11. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

13.12. In ognuna delle votazioni i voti espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli. Un candidato può ritirare la propria candidatura durante le riunioni del corpo elettorale destinate alla presentazione delle candidature.

13.13. Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

13.14. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore.

Art. 14.

Il senato accademico

14.1. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza.

Spetta al senato accademico:

a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;

b) deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 51;

c) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;

d) elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;

e) ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'Ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui ai primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;

f) ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;

g) avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;

h) formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;

i) approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1, lettera *g)*;

l) valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;

m) approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.

Qualora la deliberazione del senato accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione.

14.2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

14.3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi delle facoltà;

d) dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) cinque rappresentanti degli studenti;

g) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo;

14.4. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.

14.5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.

14.6. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.

14.7. I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

14.8. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.

14.9. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal senato accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione

15.1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ateneo.

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base del programma annuale di attività;

b) approvare il conto consuntivo;

c) approvare, secondo le procedure indicate al Titolo V, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;

d) definire il piano edilizio di Ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi;

e) ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 14, punto 1, lettera *g)*;

f) ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo tra le strutture sulla base del quadro organico di cui all'art. 14, punto 1, lettera *h)*;

g) approvare i contratti non affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e le convenzioni afferenti alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 51;

i) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, elaborato dal senato accademico;

l) esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni la cui approvazione è demandata al senato accademico.

Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico.

15.2. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

15.3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;

d) un rappresentante dei direttori di dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) tre rappresentanti degli studenti.

Partecipano inoltre a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di enti pubblici e privati, fino ad un massimo di tre, che abbiano concorso o si impegnino a concorrere per la durata in carica del consiglio alle spese dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati a specifiche attività in misura annuale non inferiore a quella fissata dal consiglio di amministrazione.

Il membro di cui alla lettera *d)* è eletto dai direttori di dipartimento ovvero designato dal collegio di cui all'art. 40, ove costituito.

I membri di cui alle lettere *e), f), g), h), i)* sono eletti dalle categorie interessate.

15.4. I membri eletti durano in carica quattro anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio.

15.5. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

15.6. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto 3 lettere *e), f), g), h)* ed *i)* avviene per candidature ufficialmente presentate.

Art. 16.

Il consiglio degli studenti

16.1. Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università.

Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università.

Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

a) agli ordinamenti didattici;

b) ai regolamenti delle attività didattiche e degli studenti di cui all'art. 44, punto 3;

c) all'attuazione del diritto allo studio;

d) all'efficienza dei servizi;

e) alle attività di tutorato e di orientamento;

f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.

Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

16.2. Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.

16.3. L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.

16.4. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere la elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Art. 17.

Piano pluriennale di sviluppo

17.1. L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

17.2. Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.

17.3. Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

17.4. Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere il più ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze.

Art. 18.

Programma annuale di attività

18.1. L'Università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.

18.2. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19.

Strutture didattiche e di ricerca

19.1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà e in dipartimenti.

Gli elenchi delle facoltà e dei dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle *B* e *C* allegate al presente statuto.

Possono essere costituiti centri di ateneo di formazione e ricerca e centri di ricerca o di servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.

Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello statuto.

19.2. Le modalità per la istituzione e le norme generali per il funzionamento delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

19.3. Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione, delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non idonee al raggiungimento delle finalità per le quali erano state istituite. Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Articolazione della attività didattica

L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

a) dei corsi di laurea attivati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

b) dei corsi di laurea specialistica;

c) dei corsi di specializzazione;

d) dei corsi di dottorato di ricerca,

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.

L'Università inoltre può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 21.

Le facoltà

21.1. Le facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.

21.2. Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea, eventualmente organizzati in indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito come corsi di studio) e possono essere istituiti i consigli di indirizzo.

21.3. Nelle facoltà comprendenti un solo corso di studio, il consiglio di facoltà assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio. In tale caso, qualora siano presenti diversi indirizzi dell'unico corso di studio e la facoltà abbia istituito i relativi consigli di indirizzo, il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di indirizzo, anche con provvedimento a carattere durevole, le funzioni di cui all'art. 27.1, *sub d), e), g), h), i)* solo per la parte riguardante le modifiche statutarie relative agli indirizzi. Per le altre funzioni di cui all'art. 27.1, i consigli di indirizzo sono legittimati ad esprimere proposte e pareri per la parte di competenza del rispettivo indirizzo.

21.4. Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà, nel seguito indicati come corsi di studio interfacoltà, il regolamento didattico di Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.

Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacoltà, sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse, il coordinamento dell'attività didattica e la composizione del consiglio.

21.5. Qualora un corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il senato accademico, ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati.

21.6. Ciascun consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei corsi di studio.

Art. 22.

Organi della facoltà

Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli dei corsi di studio.

Il consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.

Art. 23.

Il preside

23.1. Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del senato accademico. Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facoltà.

Spetta al preside:

a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di facoltà, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;

d) assicurare il funzionamento dei servizi di facoltà;

e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facoltà;

f) nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

23.2. Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

23.3. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

23.4. Il preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima di ogni turno di votazione.

23.5. L'elettorato attivo è attribuito ai membri del consiglio di facoltà.

23.6. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

23.7. Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.

23.8. Il preside dura in carica quattro anni.

23.9. Il preside può richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento.

23.10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

23.11. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

Art. 24.

Consiglio di facoltà

24.1. Spetta al consiglio di facoltà:

a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'università e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti;

b) proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;

c) approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;

d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;

e) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;

f) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

g) procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

h) provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

i) approvare la relazione annuale sulla attività didattica della facoltà predisposta dal preside;

l) deliberare il regolamento di facoltà;

m) approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.

Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere *g)*, *h)* la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere *d)* ed *f)*. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, *l)*, *m)*, il consiglio si esprime nella sua composizione completa.

Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere *e), f), g), h),* deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque legittimato a deliberare.

24.2. Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento di facoltà.

24.3. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facoltà;

b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà;

c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.

Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei.

Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà; il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.

Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.

Alla seduta del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà con voto consultivo ristretto alla legittimità delle deliberazioni sulle materie disciplinate dal regolamento stesso.

Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere, curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo con riguardo alla legittimità amministrativo-contabile delle delibere stesse.

24.4. Nei regolamenti di facoltà deve essere prevista la partecipazione ai consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facoltà stessa.

24.5. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei consigli di facoltà, l'attribuzione alle diverse facoltà del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberato dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.

24.6. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di facoltà durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano in carica due anni.

24.7. Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del consiglio di facoltà, e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.

Art. 25.

Comitato di presidenza

Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere. Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art. 24.1, lettere *d), e), f), g), h), l).*

Il senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1, lettera *e).* Con modalità stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà della componente studentesca.

Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dal vicepreside, dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.

La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Art. 26.

Commissione didattica di facoltà

26.1. Presso ciascuna facoltà è istituita una commissione didattica composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente, di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà.

26.2. La commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti.

26.3. La commissione ha poteri propositivi nei confronti del consiglio di facoltà.

26.4. La commissione redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di facoltà da tenersi all'inizio di ogni anno accademico.

26.5. La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento della commissione sono precisate nel regolamento di facoltà.

Art. 27.

Consigli dei corsi di studio

27.1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;

e) presentare al consiglio di facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;

g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

i) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;

l) deliberare il regolamento delle attività didattiche del corso di studio;

m) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.

27.2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

27.3. In ciascun corso di studio è istituita una commissione didattica paritetica presieduta dal presidente del consiglio di corso di studio e con composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26.

Nel regolamento del corso di studio deve essere determinato il numero minimo di rappresentanti degli studenti nella commissione didattica del corso stesso.

Qualora venga eletto un numero di rappresentanti degli studenti inferiore al previsto, il numero dei rappresentanti dei docenti dovrà essere proporzionalmente ridotto.

In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione didattica di corso di studio sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà.

27.4. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso;

b) dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso;

c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari a quattro, sei, otto, dieci studenti, se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di cinquecento, compreso tra cinquecento e mille, compreso tra milleuno e duemila, maggiore di duemila.

27.5. I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in più corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono tenuti.

I professori ufficiali di insegnamenti mutuati presso altri corsi di studio possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del consiglio di corso di studio.

27.6. Nei regolamenti dei consigli dei corsi di studio deve essere prevista la partecipazione ai consigli dei corsi di studio, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche ritenute di interesse generale per i consigli stessi.

27.7. Ai soli fini della determinazione della composizione dei consigli dei diversi corsi di studio, l'attribuzione agli stessi dei ricercatori che partecipano allo svolgimento di attività didattiche è deliberata annualmente dal consiglio di facoltà secondo un criterio di prevalenza. Si applica anche ai ricercatori che siano professori ufficiali di insegnamento quanto stabilito dal comma 5.

27.8. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei diversi consigli dei corsi di studio, l'attribuzione ai corsi stessi del personale tecnico-amministrativo che partecipa allo svolgimento di attività didattiche è deliberata dai consigli dei corsi medesimi su motivata proposta degli interessati.

27.9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

27.10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate da un comitato di attivazione costituito inizialmente da rappresentanze di docenti di ciascuna delle facoltà che concorrono al corso di studio stesso. Di tali rappresentanze fanno parte di diritto il preside ed il vicepreside o loro delegati.

Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di composizione, direzione e funzionamento del comitato di attivazione, e le procedure di nomina del medesimo. Entrano progressivamente a far parte del comitato stesso i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso di studio ed i rappresentanti eletti degli studenti iscritti.

Il comitato di attivazione decade all'inizio dell'anno accademico nel quale è attivato l'ultimo anno del corso di studio. In pari data tutte le sue attribuzioni divengono di competenza del consiglio di corso di studio interfacoltà.

Art. 28.

Presidente del consiglio del corso di studio

28.1. Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:

a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà, se istituito;

d) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. 27.1, *sub f);*

e) sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;

f) proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

28.2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

28.3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso e della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.

28.4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

28.5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio.

Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

28.6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.

28.7. Il presidente dura in carica quattro anni.

28.8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

28.9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

Art. 29.

Aggregazione temporanea dei corsi di studio

29.1. Due o più consigli di corso di studio di una medesima facoltà, con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono temporaneamente aggregarsi in un unico consiglio di corso di studio avente la composizione e le attribuzioni che gli competono considerando i consigli che si sono aggregati come un unico consiglio di corso di studio.

Il regolamento didattico di ateneo stabilisce le norme riguardanti le modalità e la durata dell'aggregazione e può stabilire norme specifi-

che sulla rappresentanza degli studenti nel consiglio aggregato di corsi di studio, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 27.4, lettera *d)*.

Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, e per un periodo pari alla sua durata legale, il consiglio di facoltà interessato può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di assumere le funzioni del consiglio di corso di studio oppure di demandarle ad un altro consiglio di corso di studio affine. In tal caso, il consiglio di facoltà o di corso di studio è integrato dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel nuovo corso di studio e dai ricercatori che svolgono attività didattica prevalente nell'ambito del corso stesso.

Art. 30.

Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca

30.1. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.

30.2. Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di ruolo. Del consiglio fa parte una rappresentanza degli iscritti alla scuola, eletti dai medesimi.

30.3. Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola.

30.4. L'università, in applicazione della legislazione vigente in materia, istituisce corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di alta qualificazione scientifica.

30.5. L'istituzione di ciascun dottorato di ricerca è disposta dal rettore con proprio decreto, su proposta di uno o più dipartimenti e previa deliberazione del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, per quanto di competenza, ed il nucleo di valutazione interna dell'Ateneo circa la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

30.6. Ogni corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente ad un solo dipartimento.

30.7. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42, che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto, ne prevede i modi generali di funzionamento e la composizione e le funzioni degli organi di gestione.

30.8. Il regolamento di cui al comma precedente prevede comunque un consiglio di dottorato, presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo dell'Università di Pisa con compiti di coordinamento, e comprendente una rappresentanza degli iscritti al corso, eletti dai medesimi. Detto regolamento prevede inoltre le materie per deliberare sulle quali il consiglio si restringe al solo collegio dei docenti.

Art. 31.

Dipartimento

31.1. Il dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di studio.

31.2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al direttore del dipartimento.

31.3. Il dipartimento:

a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;

c) organizza le attività dei corsi di dottorato di ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti, e secondo quanto previsto dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui all'art. 42;

d) organizza, sulla base delle indicazioni delle facoltà e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;

e) esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

31.4. Il dipartimento deve essere costituito da non meno di quindici docenti (professori di ruolo e ricercatori) di cui almeno dieci professori, dei quali almeno tre di prima fascia.

31.5. Il senato accademico è autorizzato ad elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell'Ateneo.

31.6. La proposta per la istituzione di un dipartimento, da inviare al rettore, deve essere adeguatamente motivata e deve essere coerente con il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo.

31.7. La delibera relativa all'istituzione di un nuovo dipartimento è adottata dal senato accademico, ed è resa esecutiva con decreto del rettore previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per le parti di sua competenza.

31.8. Al momento della loro istituzione, i nuovi dipartimenti sono direttamente inseriti nella tabella C allegata al presente statuto.

31.9. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento del dipartimento.

31.10. Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

31.11. Ciascun docente deve afferire ad un dipartimento e non può afferire a più d'uno.

È garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il consiglio di dipartimento interessato.

Nel caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio di dipartimento, la questione è sottoposta all'esame del senato accademico.

Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del rettore.

31.12. Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nel punto 3 del presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal consiglio di dipartimento.

31.13. Il regolamento del dipartimento potrà prevedere la concessione di analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.

31.14. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

31.15. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 32.

Organi del dipartimento

32.1. Sono organi del dipartimento:

il direttore;

il consiglio;

la giunta.

Art. 33.

Direttore del dipartimento

33.1. Il direttore rappresenta il dipartimento.

Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento.

Spetta comunque al direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) assicurare l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;

d) curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;

e) curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f) assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento;

g) disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;

h) assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;

i) autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del dipartimento.

33.2. Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:

a) proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;

b) predisporre annualmente per la trasmissione al rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;

c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;

d) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo;

e) predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del dipartimento.

33.3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

33.4. Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno.

Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.

Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

33.5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici.

33.6. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento.

Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

33.7. Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

33.8. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

Art. 34.

Consiglio di dipartimento

34.1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.

34.2. Spetta comunque al consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:

1) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

2) la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento;

3) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;

b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art. 33.2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

f) esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze e affidamenti; alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

g) avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;

h) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento;

i) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento;

l) approvare il regolamento del dipartimento;

m) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.

34.3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

34.4. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del consiglio da due a quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e uno o due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

34.5. Del consiglio di dipartimento fanno parte, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica e dei relativi servizi, da uno a tre rappresentanti degli studenti che frequentano le strutture didattiche del dipartimento.

34.6. La consistenza di tutte le rappresentanze elettive, dei loro corpi elettorali, le modalità della loro elezione e la durata del loro mandato sono definite nel regolamento del dipartimento.

34.7. Nei regolamenti dei consigli di dipartimento deve essere prevista la partecipazione ai consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per i dipartimenti stessi.

Art. 35.

Giunta del dipartimento

35.1. La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

35.2. La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33.2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

35.3. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori eletti con le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento del dipartimento.

35.4. La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

35.5. Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.

La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.

Art. 36.

Centri e consorzi universitari

36.1. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di interesse permanente dell'intero Ateneo, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di ateneo di formazione e ricerca.

36.2. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di servizi di facoltà o di ateneo.

36.3. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra più università e tra queste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

36.4. Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

36.5. Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizi.

36.6. Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento dei centri interdipartimentali devono essere garantite dai dipartimenti interessati.

36.7. Per la loro natura di strutture universitarie che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo, l'Università può assegnare risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo ai centri di ateneo di formazione e ricerca ed ai seguenti centri interdipartimentali:

a) centro linguistico interdipartimentale;

b) centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi»;

c) centro interdipartimentale «Museo di storia naturale e del territorio».

36.8. Le modalità per la costituzione dei centri di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo e le norme generali per il funzionamento dei centri di ateneo di formazione e ricerca e dei centri interdipartimentali sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

TITOLO IV

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

Art. 37.

Funzioni amministrative di Ateneo

37.1. Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.

37.2. L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.

37.3. In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.

37.4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'Università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia

degli stessi, proponendo al rettore l'adozione delle misure conseguenti alla inosservanza delle direttive e alla valutazione negativa dei risultati della gestione amministrativa.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, a un dirigente dell'Università di Pisa, o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico è a tempo determinato, per una durata minima di due e una durata massima di quattro anni finanziari e può essere rinnovato.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

37.5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

L'attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

L'incarico ha una durata minima di due anni finanziari e una durata massima di quattro e può essere rinnovato.

Alla revoca dell'incarico si procede, nei casi di cui al punto 4, ultimo capoverso, con decreto motivato del rettore, su proposta del direttore amministrativo e previa contestazione all'interessato.

37.6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale vigente.

37.7. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso per esami indetto dalla Università, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente circa la riserva di posti disponibili per altri sistemi di selezione.

I criteri di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso per esami sono fissati con il bando di concorso, e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa statale vigente.

37.8. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.

Art. 37-*bis.*

37-*bis.*1. Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di Ateneo.

37-*bis.*2. Il nucleo di valutazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'Ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.

37-*bis.*3. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo.

37-*bis.*4. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati dell'Ateneo. Risponde esclusivamente al rettore.

Art. 38.

Commissioni istruttorie per il funzionamento della ricerca autonomamente programmata

Per ciascuna area scientifica, in applicazione dell'art. 14.1, lettera *e)* del presente statuto, è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca autonomamente programmata.

La composizione e le modalità operative della commissione sono deliberate dal senato accademico.

Art. 39.

Sistema bibliotecario di Ateneo

Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dai centri di servizi bibliotecari.

Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di Ateneo, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.

Art. 40.

Collegio dei direttori dei dipartimenti

40.1. Per stabilire e mantenere un organico collegamento fra i dipartimenti e gli organi centrali dell'Università, è istituito il collegio dei direttori di dipartimento.

40.2. Il collegio è composto dai direttori di tutti i dipartimenti, dai direttori dei centri di Ateneo di formazione e ricerca di cui all'art. 36.1 e dai direttori dei centri interdipartimentali che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'Ateneo di cui all'art. 36.7.

40.3. Il collegio:

a) esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio di amministrazione;

b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i dipartimenti;

c) favorisce la collaborazione fra i dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti l'attività di ricerca e la formazione della ricerca;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.

40.4. Il collegio delibera un regolamento contenente le norme per il suo funzionamento. Il regolamento è emanato con le procedure previste nell'art. 44.

TITOLO V

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Regolamenti di Ateneo

Art. 41.

Regolamento generale di Ateneo

41.1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

41.2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'Ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.

41.3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Art. 42.

Regolamento didattico di Ateneo

42.1. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.

42.2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico ed è emanato dal rettore ai sensi della normativa vigente.

42.3. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

42.4. Il regolamento per il dottorato di ricerca è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, ed è emanato dal rettore.

Art. 43.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

43.1. Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

43.2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

43.3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Art. 44.

Altri regolamenti

44.1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti.

Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

44.2. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

44.3. I regolamenti delle attività didattiche disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti: l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; i moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i limiti delle possibilità delle iscrizioni fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.

I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche.

44.4. I regolamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono trasmessi al senato accademico che esercita il controllo di legittimità per violazione di legge, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonché il controllo di merito. Il senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza, può per una sola volta richiedere motivatamente agli organi proponenti il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute non legittime e quelle ritenute non opportune. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non opportunità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore entro sessanta giorni dalla trasmissione.

Art. 45.

Entrata in vigore e modifica dei regolamenti

45.1. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

45.2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VI

NORME COMUNI E FINALI

Art. 46.

Inizio dell'anno accademico

46.1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre.

46.2. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

Art. 47.

Designazioni elettive

47.1. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

47.2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al preside di facoltà, al direttore di dipartimento, al presidente di consiglio di corso di studio e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbiano partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

47.3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di cui agli articoli 23.11, 28.9 e 33.8, il decano dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'università, della facoltà e della struttura interessata, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante.

47.4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.

47.5. Il rettore, il preside di facoltà e i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.

Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

47.6. I direttori di dipartimento devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.

47.7. La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

47.8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

47.9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

47.10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

47.11. Nel caso di dimissioni del preside di facoltà, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Nel caso di dimissioni del rettore, queste sono presentate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico.

Art. 48.

Incompatibilità

48.1. Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca.

48.2. Le cariche di preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'art. 36.7, sono tra loro incompatibili.

48.3. La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

48.4. La funzione di prorettore è incompatibile con quelle di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

48.5. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

48.6. Per i fini di cui al presente articolo, tra le strutture didattiche e di ricerca non sono comprese le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato, nonché le strutture didattiche relative alle attività di cui al comma 6 dell'art. 4.

48.7. La posizione di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, è incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione di Ateneo. Tale incompatibilità non si applica agli studenti.

Art. 48-*bis*.

Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori di ruolo, devono intendersi riferite ai professori ordinari e straordinari ed ai professori associati, con esclusione dei professori fuori ruolo sia ordinari che associati.

Art. 49.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

49.1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

49.2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera *b)*, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se intervengono all'adunanza.

49.3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.

49.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

49.5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

49.6. Per il consiglio degli studenti tutte le norme di funzionamento, ivi comprese quelle sulla validità delle adunanze e delle deliberazioni, sono stabilite nel regolamento dell'organo. In prima applicazione, tale regolamento è deliberato dal senato accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Verbalizzazione

50.1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

50.2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

50.3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel rego-

lamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 51.

Modifiche di statuto

51.1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, previo parere del consiglio di amministrazione sugli aspetti di competenza.

Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

51.2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di facoltà e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

51.3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52.

Entrata in vigore dello statuto

52.1. Lo statuto entra in vigore il 1° novembre 1994 o, in caso di mancata pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

52.2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 53.

Dipartimenti

53.1. Limitatamente ai primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, è consentita la istituzione di dipartimenti con un numero di docenti (professori di ruolo e ricercatori) non inferiore a dieci, di cui almeno otto professori, dei quali almeno due di prima fascia.

53.2. I dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente statuto e quelli che saranno istituiti nei tre anni successivi dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo statuto entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 54.

Istituti

54.1. Gli istituti che risultano ancora attivati all'entrata in vigore del presente statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attività di ricerca e didattiche nell'ambito della facoltà di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

54.2. È in ogni caso esclusa la istituzione di nuovi istituti. Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti dell'Ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo ed i ricercatori facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza ad uno dei dipartimenti già istituiti nell'Ateneo o proporre la istituzione di nuovi dipartimenti, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

54.3. Entro lo stesso periodo dovrà essere adeguato alle norme statutarie e dell'ordinamento universitario nazionale il centro «E. Piaggio», istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1983, n. 924.

Art. 55.

Scadenze temporali ed elezioni

Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) il mandato del rettore in carica al momento della emanazione dello statuto termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo statuto;

b) entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del senato accademico di cui all'art. 14;

c) ai fini della prima elezione dei membri del senato accademico di cui all'art. 14.3, lettera *e),* i dipartimenti e gli istituti dell'Università sono assegnati, in base al criterio ivi definito, ai settori culturali come risulta dalla tabella D allegata. Per ogni settore il corpo elettorale è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti e agli istituti assegnati al settore. La tabella D verrà comunque modificata a seguito della disattivazione di istituti o della attivazione di nuovi dipartimenti durante la fase transitoria;

d) il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, termina il 31 ottobre 1998. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

e) il mandato dei rappresentanti degli studenti nel primo senato accademico termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

f) il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1995. Al momento del rinnovo, la composizione del consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto.

L'incarico di direttore amministrativo già attribuito al momento dell'entrata in vigore del presente statuto termina il 31 dicembre 1995. Gli incarichi di dirigente sono attribuiti entro trenta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 37.2;

g) i presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;

h) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto. La elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti;

i) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel senato accademico e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato accademico.

Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto;

l) a seguito delle elezioni di cui ai precedenti commi è attivato il consiglio degli studenti composto, in questa prima fase, dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nei consigli di facoltà eletti a norma del presente statuto, e da quelli ancora in carica nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari;

m) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità;

n) ai fini della determinazione delle situazioni di eleggibilità, la disposizione di cui alla precedente lettera *m)* deve intendersi nel senso che il mandato in atto all'entrata in vigore dello statuto è computato solo allorché la parte maturata nel periodo di vigenza dello statuto medesimo abbia superato la durata prevista dall'art. 47.10.

Art. 56.

Regolamenti

56.1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del senato accademico gli organi competenti dell'università provvedono alla predisposizione e all'approvazione: del regolamento generale di ateneo; del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; del regolamento didattico di ateneo.

56.2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.

56.3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Art. 57.

Cessazione di organi

57.1. Con la costituzione del senato accademico a norma del presente statuto, la commissione di ateneo costituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382, art. 82, è soppressa e le sue competenze sono trasferite al senato accademico.

57.2. Le commissioni scientifiche incaricate dell'istruttoria delle richieste relative alla utilizzazione della quota del 60% dello stanziamento annuale del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, continuano la loro attività fino alla costituzione delle commissioni scientifiche di area, di cui all'art. 38.

Art. 58.

L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti ai corsi di laurea e di diploma che risultano ancora attivi alla scadenza dei termini previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

00A14451

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica all'ordinamento didattico del diploma universitario di operatore del turismo culturale, formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 16 febbraio 2000;

Visto il parere favorevole a tale modifica al regolamento didattico di Ateneo, espresso dal senato accademico nella seduta del 16 febbraio 2000, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 28 settembre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, è modificato come segue:

Titolo 3

ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Capo 4

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 3.4.1

Diploma universitario di operatore del turismo culturale

1. *Scopo del corso.*

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di creare una figura professionale in grado di operare in un settore che manifesta una crescente richiesta da parte degli utenti dei servizi turistici: quello del turismo destinato a fruitori non superficiali, specializzato, di alto profilo culturale.

La figura professionale dovrebbe disegnarsi come:

ideatore e programmatore di itinerari turistici specializzati;

consulente per la valorizzazione e lo sviluppo di determinate aree, iniziative culturali (mostre d'arte e manifestazioni musicali), monumenti, musei, parchi storici e naturali, ecc.;

consulente per la programmazione, realizzazione, promozione di esposizioni, mostre, convegni, ecc.;

consulente e programmatore per l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di opuscoli, video, materiale didattico e turistico;

consulente per l'allestimento di apparati didascalici in musei, mostre, esposizioni, parchi naturali;

consulente ed organizzatore, ed eventualmente guida, di programmi turistici previsti in occasione di convegni, congressi, fiere, manifestazioni, ecc.;

organizzatore di viaggi d'istruzione per scuole di ogni ordine e grado;

organizzatore e guida specializzata per gruppi interessati ad una conoscenza approfondita di determinati itinerari culturali;

curatore della promozione di iniziative e manifestazioni culturali presso organismi, associazioni, aziende commerciali, preposte alla gestione del turismo;

operatore presso grandi agenzie turistiche commerciali o presso associazioni culturali con finalità turistiche;

collaboratore di riviste e pubblicazioni specializzate nel settore turistico;

coordinatore fra enti pubblici preposti alla tutela e alla conservazione dei beni culturali ed organismi pubblici e privati preposti allo sviluppo turistico.

2. *Durata e struttura del corso di diploma.*

Il diploma è triennale: il primo anno è di formazione culturale, il secondo è misto e il terzo è professionalizzante.

L'attività formativa è articolata in 6 periodi didattici (semestri), 4 cicli.

Il piano degli studi prevede l'acquisizione da parte dello studente di 30 unità di credito (UC).

I cicli costituiscono degli insiemi organizzati di attività didattiche, di studio e di apprendimento finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi formativi. I 4 cicli previsti costituiscono dei sottosistemi formativi di tipo trasversale, che si succedono nel tempo realizzando così altrettanti cicli di formazione cui corrispondo delle UC; essi saranno affiancati da ulteriori 2 cicli (longitudinali e senza riconoscimento di UC) che vedranno lo studente partecipare ad attività di laboratorio linguistico e di laboratorio informatico.

Le UC sono suddivise in unità di insegnamento (UCI) che comprendono lezioni ed esercitazioni, ed unità di formazione (UCF), comprensive, di lezioni ed esercitazioni e/o di seminari, laboratori, stage, studio individuale e/o guidato, progetti ed elaborati individuali e/o collettivi ed ogni altra forma di attività riconosciuta dagli organi accademici. La struttura didattica competente determinerà il valore in crediti di ciascuna UC, tenendo conto che ogni credito equivale a 30 ore di attività; in ogni caso il valore delle UC per ciascun anno di corso deve essere complessivamente equivalente a 60 crediti, per un totale di 180 crediti nel triennio.

Le attività didattiche, di studio e di apprendimento, sia a livello di insegnamento che formativo, potranno essere svolte da docenti universitari e/o da personale operante presso enti pubblici e/o privati con i quali l'Università di Ferrara stipulerà apposite convenzioni.

3. *L'organizzazione degli studi.*

Il primo ciclo, corrispondente a 2 periodi didattici (detti semestri), si propone di:

1) orientare lo studente rispetto al percorso formativo che sta per intraprendere;

2) fornire una solida base di conoscenze teoriche nelle aree culturali di pertinenza del corso;

3) favorire l'affidamento delle strategie di studio e di lavoro.

UCF 1/2 - seminario iniziale di orientamento; seminario conclusivo del ciclo.

UCI 3/10 - otto unita di credito di insegnamento nelle seguenti aree:

1 - archeologia (settori scientifico-disciplinari L01A, L02C, L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05A, L05E, L05F, L06B);

2 - storia antica (L02A, L02B, M03A, M03C);

3 - storia medioevale, moderna e contemporanea (M01X, M02A, M02B, M03B, M03D, M04X, Q03X, Q06A, Q06B);

4 - storia dell'arte e museologia (L05G, L05H, L05I, L06D, L25A, L25B, L25C, L25D);

5 - letteratura e linguistica italiana (L11A, L12A, L12B);

6 - psicologia e comunicazioni di massa (M10A, M10C, M11A, M11B, M11C);

7 - antropologia, geografia e sociologia (M05X, M06A, M06B, Q05A, Q05B, Q05D).

Il secondo ciclo, corrispondente ad un periodo didattico (semestre), ha come obiettivo di:

1) approfondire le conoscenze in alcune aree già affrontate nel primo ciclo;

2) estendere le conoscenze teoriche a nuove aree culturali.

UCI 11/15 - cinque unità di credito di insegnamento nelle seguenti aree:

1 - archeologia (settori scientifico-disciplinari L01A, L02C, L03A, L03B, L03C, L03D, L04X, L05A, L05E, L05F, L06B)

2 - storia antica (L02A, L02B, M03A, M03C);

3 - storia medioevale, moderna e contemporanea (M01X, M02A, M02B, M03B, M03D, M04X, Q03X, Q06A, Q06B);

4 - storia dell'arte e museologia (L05G, L05H, L05I, L06D, L25A, L25B, L25C, L25D);

5 - psicologia e comunicazioni di massa, antropologia (M10A, M10C, M11A, M11B, M11C, M05X);

6 - storia del teatro e dello spettacolo (L26A, L26B, L27A, L27B, L27C).

Il terzo ciclo, corrispondente a due periodi didattici (2 semestri), si propone di:

1) avviare lo studente verso attività applicate (visita ed esame critico di mostre, rassegne ed esposizioni; partecipazione alla BIT (Borsa internazionale del turismo); predisposizione, distribuzione ed interpretazione di questionari da distribuire ai visitatori di mostre; proposta di nuovi itinerari culturali; predispo-

sizione di materiale che illustri e pubblicizzi un itinerario turistico; ecc.) collegate alle varie unità di insegnamento;

2) fornire albo studente, attraverso seminari organizzati in collaborazione con strutture esterne all'università, pubbliche e/o private (tour operator, musei, biblioteche, ecc.), una conoscenza diretta di quanto si sta realizzando nel settore in cui sarà chiamato ad operare;

3) fornire le conoscenze applicate di natura economica e giuridica indispensabili per chi dovrà operare nel settore del turismo culturale; lo studente infatti, ormai dotato di un solido impianto teorico e di conoscenze pratiche acquisite con l'apporto di testimoni privilegiati, deve essere in grado di misurarsi con il quadro legislativo del comparto di interesse e con la valutazione degli effetti economici delle attività proposte.

Dopo ogni esperienza applicata o seminariale lo studente svolgerà un'ampia attività di sintesi e di documentazione del lavoro svolto.

UCF 16/25 - dieci unità di credito per attività applicate, anche seminariali, collegate ad unità di insegnamento nelle seguenti aree:

1 - antropologia, geografia e sociologia (M05X, M06A, M06B, Q05A, Q05B, Q05D);

2 - storia dell'arte e museologia (L05G, L05H, L05I, L06D, L25A, L25B, L25C, L25D);

3 - psicologia e comunicazioni di massa (M10A, M10C, M11A, M11B, M11C);

4 - discipline economiche, statistiche e giuridiche (N01X, N09X, N10X, N11X, P01B, P01C, P01J, P02B, S03B);

5 - storia dell'architettura (H12X);

6 - lingua straniera (L18C, L19B, L16B, L17C).

Il quarto ciclo, corrispondente ad un periodo didattico (1 semestre), si propone di permettere allo studente un primo rapporto di lavoro. L'attività di stage, presso una struttura attiva nel settore del turismo culturale (enti pubblici o privati, tour operator, agenzie turistiche, ecc.), sarà opportunamente preceduta da un seminario di preparazione e verrà svolta preferibilmente tenendo conto di quanto realizzato dallo studente nelle attività pratiche del terzo ciclo. Questa esperienza rappresenterà non solo un indispensabile momento di contatto con il mondo del lavoro ma permetterà altresì di valutare la qualità della preparazione ricevuta nei cicli precedenti e di eventualmente intervenire, essendo ancora disponibile l'apparato formativo.

UCF 26/30 - cinque unità di credito per stage, attività seminariali e predisposizione della relazione finale.

All'atto della predisposizione del manifesto degli studi la struttura didattica competente indicherà le discipline da attivare.

4. *Criteri di valutazione e di certificazione.*

Occorre valutare l'operato dell'intera attività formativa.

Essendo le attività svolte tra loro molto differenziate le esigenze di verifica e di eventuale riassestamento dei cicli successivi rendono praticabile, accanto al metodo tradizionale di affidarsi esclusivamente all'intuito e all'esperienza di chi ha svolto l'attività di formazione, l'impiego di tecnologie molto sofisticate, con idonei criteri informatizzati di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia che si richiamano a criteri di computer managed instruction (CMI) e di computer managed learning (CML).

Con l'assistenza del Centro di ateneo per l'innovazione e la sperimentazione didattica (CARID) sarà così possibile documentare le attività formative realizzando, attraverso l'uso di un computer, tutta una serie di incroci di dati che renderà disponibile, in tempo reale, un dettagliato quadro del procedere dell'attività formativa.

L'esame dei coefficienti di correlazione tra gli obiettivi delle varie attività, i loro contenuti e i mezzi usati per raggiungerli renderà infine possibile il calcolo di precisi indici di efficacia e di efficienza.

La certificazione delle attività curricolari avverrà per unità di credito (UC); ogni UC è affidata ad un docente che è responsabile della organizzazione delle varie attività previste dall'unità stessa.

Nel corso dello svolgimento delle varie UC si realizzeranno verifiche e valutazioni finalizzate a documentare i progressi degli allievi e ad evidenziare la opportunità di attività individuali integrative di sostegno e di recupero.

Al termine di ogni UC il docente responsabile procederà, attraverso le opportune verifiche, ad una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le attività di insegnamento e/o formative previste nella UC ed effettivamente svolte dallo studente.

5 - *Esame di diploma.*

Per accedere all'esame finale di diploma lo studente deve aver superato le prove previste per le 13 UCI ed aver ottenuto una valutazione positiva nelle 17 UCF, conseguendo così 30 unità di credito. L'esame finale di diploma consiste o in una relazione scritta su un tema concordato con un docente del corso o in un elaborato che illustri criticamente l'attività di stage svolta dallo studente.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma universitario di «Operatore del turismo culturale».

Ferrara, 18 ottobre 2000

Il rettore: CONCONI

00A14449

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di istituzione della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, formulata dal comitato di proposta di Ateneo nella seduta del 7 luglio 1999;

Visto il parere favorevole a tale modifica al regolamento didattico di Ateneo, espresso dal senato accademico nella seduta del 14 luglio 1999, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 luglio 2000;

Decreta:

Il regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Ferrara, è modificato come segue:

Titolo 4
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo 5

SETTORE INTERFACOLTÀ

Art. 4.5.1

Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria

È istituita la scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria come struttura didattica dell'Università degli studi di Ferrara.

Alla scuola contribuiscono le facoltà, i dipartimenti interessati, nonché per quanto di sua competenza, il centro di Ateneo per la ricerca e l'innovazione didattica (C.A.R.I.D.).

La scuola ha la durata di 2 anni.

Il numero degli iscritti alla scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente sulla base della normativa vigente. La struttura didattica competente stabilirà i criteri di ammissione.

Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:

le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione, con le specificazioni relative al curricula e agli esami sostenuti, previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;

per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;

i titoli universitari conseguiti in un Paese della Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.

La scuola si articola negli indirizzi e abilitazioni di seguito riportati:

Indirizzo	Abilitazione
Area delle scienze naturali	12/A Chimica agraria
	13/A Chimica e tecnologie chimiche
	54/A Mineralogia e geologia
	57/A Scienza degli alimenti
	59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
	60/A Scienze naturali chimica geografia, fitopatologia, entomologia agraria microbiobogia
	74/A Zootecnica e scienze della produzione animale
Area fisico-informatico-matematico	34/A Elettronica
	38/A Fisica
	42/A Informatica
	47/A Matematica
	48/A Matematica applicata
	49/A Matematica e fisica
	59/A Scienze matematiche chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
Area delle scienze umane	36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
	37/A Filosofia e storia
Area linguistico-letteraria	39/A Geografia
	43/A Italiano, storia e educazione civica, geografia nella scuola media
	44/A Linguaggio per la cinematografia e la televisione
	50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
	51/A Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
	52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
	61/A Storia dell'arte
Area delle lingue straniere	45/A Lingua straniera
	46/A Lingue e civiltà straniere
Area economico-giuridica	17/A Discipline economico aziendali
	19/A Discipline giuridiche ed economiche
Area dell'arte e del disegno	3/A Arte del disegno animato
	4/A Arte del tessuto, della moda e del costume
	5/A Arte del vetro
	6/A Arte della ceramica

Indirizzo	Abilitazione
	7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria 8/A Arte della grafica e dell'incisione 9/A Arte della stampa e del restauro del libro 10/A Arte dei metalli e dell'oreficeria 18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica 21/A Discipline pittoriche 22/A Discipline plastiche 24/A Disegno e storia del costume 25/A Disegno e storia dell'arte 27/A Disegno tecnico ed artistico 28/A Educazione artistica 61/A Storia dell'arte 65/A Tecnica fotografica
Area della musica e dello spettacolo	35/A Educazione musicale negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado 32/A Educazione musicale nella scuola media 62/A Tecnica della registrazione del suono 63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva 64/A Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
Area sanitaria e della prevenzione	2/A Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche 40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio 41/A Igiene mentale e psichiatria infantile
Area tecnologica	1/A Aereotecnica e costruzioni aeronautiche 11/A Arte mineraria 14/A Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni 15/A Costruzioni navali e teoria della nave 16/A Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 20/A Discipline meccaniche e tecnologia 23/A Disegno e modellazione odontotecnica 26/A Disegno tecnico 33/A Educazione tecnica nella scuola media 34/A Elettronica 35/A Elettrotecnica 42/A Informatica 53/A Meteorologia aeronautica ed esercitazioni 55/A Navigazione aerea ed esercitazioni 56/A Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali 58/A Scienze e meccanica agraria, costruzioni rurali e tecniche di gestione aziendale 62/A Tecnica della registrazione del suono 65/A Tecnica fotografica 66/A Tecnologia ceramica 67/A Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva 68/A Tecnologie dell'abbigliamento 69/A Tecnologie grafiche e impianti 70/A Tecnologie tessili 71/A Tecnologie e disegno 72/A Topografia generale
Area delle scienze motorie	29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado 30/A Educazione fisica nella scuola media

Le attività didattiche previste per ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di lingua straniera.

Il regolamento della struttura didattica competente:

a) disciplina le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalità;

b) definisce in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna della attività previste;

c) determina eventuali abbreviazioni della durata della scuola in relazione a crediti riconosciuti;

d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;

e) fissa le attività didattiche dell'ultimo semestre di studio, che non possono superare le 100 ore;

f) determina i contenuti formativi qualificanti necessari per il conseguimento dell'obiettivo formativo.

Le attività didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio. Alle attività di laboratorio è destinato non meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 25 per cento dei crediti.

Nell'organizzazione dell'attività della scuola si tiene conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti.

Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato *C* della tabella nazionale (decreto ministeriale 26 maggio 1998), sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.

La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio.

Le prove di valutazione conclusive riguardano globalmente, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a tre per semestre.

La competente struttura didattica disciplinerà le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività.

L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolta nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività della scuola.

L'esame finale ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi.

Il diploma conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

La scuola può essere attivata anche sulla base di intese tra due o più università. In sede di definizione degli ordinamenti, della progettazione e verifica delle attività didattiche, le Università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di docenti dell'Ateneo interessati su un piano di pari responsabilità. Per la composizione degli organi delle predette strutture si applicano le vigenti disposizione di legge.

Le Università possono attivare opportune forme di collaborazione con gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca e le loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.

Ferrara, 25 ottobre 2000

Il rettore: BALANDI

00A14450

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8429
Yen giapponese	92,46
Dracma greca	340,19
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,59590
Corona svedese	8,6700
Franco svizzero	1,5204
Corona islandese	75,71
Corona norvegese	8,0085
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,513
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,20
Litas lituano	3,3722
Lat lettone	0,5320
Lira maltese	0,3928
Zloty polacco	3,8522
Leu romeno	21239
Tallero sloveno	211,7365
Corona slovacca	42,534
Lira turca	583127
Dollaro australiano	1,6236
Dollaro canadese	1,3062
Dollaro di Hong Kong	6,5744
Dollaro neozelandese	2,1152
Dollaro di Singapore	1,4778
Won sudcoreano	991,67
Rand sudafricano	6,6000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14668

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata

Con provvedimento dell'8 agosto 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, piazza Vittorio Veneto n. 5, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata con delibera del 21 ottobre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 21 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14475

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo alla: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Etoposide Teva"». (Estratto decreto AIC/UAC n. 433 del 12 maggio 2000).

Il comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ETOPOSIDE TEVA - Estratto decreto AIC/UAC n. 433 del 12 maggio 2000», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 deve considerarsi non pubblicato.

00A14476

Comunicato relativo alla: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Zytram XI"». (Estratto decreto AIC/UAC n. 439 del 23 maggio 2000).

Il comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: ZYTRAM XL - Estratto decreto AIC/UAC n. 439 del 23 maggio 2000», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000 è da considerarsi come non pubblicato.

00A14477

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 2000, sono stati approvati, con condizioni, lo statuto ed il regolamento di previdenza e assistenza, adottati dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, trasformatosi in fondazione di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

00A14550

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2000, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4

00A14563

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, recante: «Requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, relativo ai requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 32, prima colonna, all'art. 6 (Comandante), comma 2, lettera *d)*, dove è scritto: «avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, *addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo,* comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;», leggasi: «avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, *di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.*»;

ed ancora, alla lettera *e)*, dove è scritto: «aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti *di navi di stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate,* di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.», leggasi: «aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.».

00A14579

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651274/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 508.000
- semestrale ... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 416.000
- semestrale ... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 115.500
- semestrale ... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 107.000
- semestrale ... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 273.000
- semestrale ... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 106.000
- semestrale ... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 267.000
- semestrale ... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.097.000
- semestrale ... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 982.000
- semestrale ... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 7 4 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77